



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 9 - 28 FEBBRAIO 2024

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 26 Febbraio 2024 n. 8

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 982 del 28.12.2023

APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE “LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI”, PROPOSTO DALLA ASL DI TERAMO AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.

Deliberazione n. 1004 del 28.12.2023

APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE “LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI”, PROPOSTO DALLA ASL 02 LANCIANO, VASTO, CHIETI AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.

Deliberazione n. 2 del 3.01.2024

APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI, PROPOSTO DALLA ASL 01 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E

Deliberazione n. 29 del 18.01.2024

“DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE ABRUZZO” APPROVATA CON D.G.R. NR. 7 DEL 17/01/2018” – PARZIALI MODIFICHE

Deliberazione n. 66 del 31.01.2024

D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. – L.R. 19.12.2007, N. 45 – “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45”. APPROVAZIONE

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Estratto Determinazione n. DPE015/30 del 09.02.2024

Intervento di somma urgenza nel comune di Caramanico Terme per il crollo di un blocco lapideo di notevoli dimensioni all’imbocco della galleria Sant’Eufemia, sulla S.S. 487, nel tratto sottostante il versante roccioso. Ordine di deposito alle ditte non concordatarie della indennità occupazione temporanea non preordinata all’esproprio. (Art. 49 DPR 327/2001).

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L’UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione definitiva area di sedime, in proiezione degli attraversamenti aerei ed in cavidotti esistenti, per posa infrastrutture per cavi in fibra ottica per l’attraversamento del Fiume Giovenco, nel Comune di Pescina (AQ). Ditta richiedente: Soc. OPENFIBER S.p.A.

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

DETERMINAZIONE DPF011/03 DEL 13 FEBBRAIO 2024

PLUCONFORM SRLS – CONSULENZA/FORMAZIONE/FINANZIAMENTI - SPOLTORE (PE) – VARIAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO REGIONALE QUALE ORGANISMO DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI FITOSANITARI E AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE.

DETERMINAZIONE DPF011/04 DEL 13 FEBBRAIO 2024

ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI AUDITOR.

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

AVVISO DI APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.207 DEL 18/12/2023

ADEGUAMENTO TAV. P.R.G. N° 9/1 DI ASSERGI – APPROVAZIONE

AVVISO DI APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.208 DEL 18/12/2023

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE DI ONNA: VARIANTE AL SUB AMBITO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO PER RIPRISTINO DESTINAZIONE EX ART. 48 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – APPROVAZIONE.

CITTÀ DI ORTONA

Atti degli Enti locali

Consiglio Comunale - Verbale di Deliberazione n. 1 del 05.02.2024

PS-02-22_Realizzazione di un parcheggio in C.da San Donato - ditta Pepe Giuseppe - pratica SUAP id. PPEGPP69L25G141A - 18012022-1135 - Variante al P.R.G. - Art. 8, C.1 - DPR 160/2010

COMUNE DI SCOPPITO

Atti degli Enti locali

Avviso

“RIFUNZIONALIZZAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE QUALE NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO”.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 27/10/2022 AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 4 DEL DPR 327 DEL 08/06/2001

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI N. DP-8 del 23/01/2024

DECLASSIFICAZIONE TRATTO DI STRADA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- S.P. 18 SANTO STEFANO DAL KM 1+100 AL KM 2+700 NEL TERRITORIO DI RIPA TEATINA.

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Pubblicazioni di interesse regionali

Estratto decreto di pronuncia dell'imposizione di espropriazione n. 1 del 12.02.2024

Espropriazione per pubblica utilità, a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, degli immobili siti nel Comune di Avezzano e Celano ed occorsi per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere d'arte per l'impianto di irrigazione in comprensorio dei comuni di Avezzano e Celano - Condotte distributrici e comiziali strada 8 e strada 14 del Fucino.

Estratto decreto di pronuncia dell'imposizione di servitù di acquedotto n. 1 del 12.02.2024

Servitù pubblica, perpetua ed inamovibile a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, degli immobili siti nel Comune di Avezzano e Celano ed occorsi per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di irrigazione in comprensorio dei comuni di Avezzano e Celano - Condotte distributrici e comiziali strada 8 e strada 14 del Fucino.

TERNA SPA

Richiesta di pubblicazione da privati

Decreto DIPARTIMENTO ENERGIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Decreto n. 239/EL-538/398/2024

Decreto DIPARTIMENTO ENERGIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

Decreto n. 239/EL-509/394/2023

NOVENSIDES SOCIETA AGRICOLA SRL

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D. LGS 28/2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione, di potenza in immissione pari a 999,99 KWp e potenza di picco paria 1.180 KWp e superficie occupata pari a 24450 (m2) da ubicarsi nel Comune Avezzano (AQ).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 105/2 del 8.2.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2024 N. 8

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 26 Febbraio 2024 n. 8

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/v105-02-signed-signed.pdf>

Hash: 54bfed8504f9e14aa45fc6e56ef18c9f



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

DGR n. 982 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE "LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI", PROPOSTO DALLA ASL DI TERAMO AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 28/12/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE “LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI”, PROPOSTO DALLA ASL DI TERAMO AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), con il quale viene stabilito che *con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali.*
- l'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 stipulato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per *la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);*

ATTESO che il citato Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 in particolare:

al punto 1) approva lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse e alle quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale, come definiti

negli allegati 1 e 2 all'Accordo stesso, di cui costituiscono parte integrante;

al punto 2) precisa che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 all'Accordo, possono essere le seguenti:

- a. attività associativa – disciplinare A;
- b. attività di Unità di Raccolta – disciplinare B;
- c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C;

al punto 3) precisa che le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, garantite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nel territorio di riferimento, attraverso il coordinamento da parte della struttura regionale di coordinamento (di seguito SRC) sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell'allegato 1 all'Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali;

al punto 7) stabilisce che le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla lettera c) del punto 2 dell'Accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017 recante Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato A- parte integrale e sostanziale del predetto atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato 1- parte integrale e sostanziale del predetto atto) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati 2, 3 e 4), parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;
- la delibera di Giunta Regionale n. 155 del 06/04/2017 con il quale è stato approvato il provvedimento recante Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19;
- la delibera di Giunta Regionale n. 885 del 31.12.2020 con la quale le citate Convenzioni stipulate tra Regione Abruzzo, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI), ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), sono state prorogate senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse e fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. 208 del 22.04.2022 recante all'oggetto *Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR).*

PRECISATO che con la citata DGR n. 208 del 22.04.2022 viene, tra l'altro, :

- recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);
- approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, definito in esecuzione dell'Accordo di cui al punto precedente, nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta ed i disciplinari tecnici A, B e C;
- dato mandato al Direttore del Dipartimento Sanità, di stipulare, entro 30 gg. dalla data di approvazione della suindicata deliberazione, la convenzione di cui al punto precedente, con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ivi specificatamente indicate;
- stabilito che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di che trattasi, le Aziende Sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale;
- stabilito che i progetti e le sperimentazioni gestionali previsti al punto 7 del citato Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, nonché ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1 e al disciplinare tecnico C) dello schema di Convenzione di cui sopra, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, debbano essere predisposti dai soggetti interessati e sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni tra le ASSLL e le associazioni dei donatori;
- precisato che le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate nei termini di cui allo schema di convenzione, rimangano vigenti fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni, adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento di aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;
- di dare atto che l'attuazione della DGR n. 208 del 22.04.2022 comporta oneri economici a carico del bilancio regionale stimati in € 2.500.000,00 annui, con imputazione della spesa sul cap. 81501.04 del bilancio regionale 2022 – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato *Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private* della spesa recante la seguente dicitura *Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo*

(contributi alle Associazioni donatori), recante l'occorrente disponibilità;

VISTI, in particolarei commi 6,7,8 e 9 dell'articolo 1 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 6 – *Per le attività di cui ai disciplinari A, nonché B, C (se previsti) si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) ed in conformità all'allegato 2 del predetto Accordo.*

Comma 7 – *La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.*

Comma 8 – *I progetti di cui al precedente comma 7 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).*

Comma 9 – *I progetti e le sperimentazioni gestionali di cui ai precedenti commi 7 e 8, con l'approvazione e il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione Abruzzo, anche attraverso le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione;*

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 1 - *La presente convenzione e quelle attuative stipulate dalle Aziende Sanitarie restano in vigore per gli effetti giuridici ed economici senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse, fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni rinnovate alla scadenza dei tre anni, ovvero adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato/Regioni;*

Comma 2 - *Al fine di garantire il mantenimento delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti senza soluzione di continuità, gli accordi tra Aziende Sanitarie e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la gestione della raccolta in forma collaborativa, stipulati ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DDGGRR n. 107/ 2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, restano in vigore fino alla attuazione da parte delle Aziende Sanitarie stesse delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della presente Convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 recante Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE;

DATO ATTO della Convenzione regionale stipulata tra la Regione Abruzzo e l'AVIS Regionale Abruzzo in nome e per conto di tutte le sue associate, ivi compresa l'AVIS Comunale di Pescara, in data 7 ottobre 2022 ;

RICHIAMATA la DGR n. 396 del 10/07/2023 con cui è stato rilasciato il nuovo provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale in favore dell'Unità di Raccolta fissa e mobile dell'AVIS Comunale di Pescara, ai sensi del DGR n. 207 del 22 aprile 2022;

PRESO ATTO della deliberazione n. 1653 del 22.09.2023 del Direttore Generale della ASL di Teramo recante *Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL di Teramo e le Associazioni di donatori volontari del sangue in attuazione della deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 208 del 22.04.2022*, con la quale:

- viene approvata la convenzione attuativa tra la ASL di Teramo e le Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti nel territorio della medesima, ivi compresa l'Associazione AVIS Comunale di Pescara, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022”;
- è stata demandata a successivo provvedimento la predisposizione di progetti e le sperimentazioni gestionali previsti dal punto n. 6, nonché dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della citata DGR n. 208 del 22.04.2022, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale;
- è stato precisato che la raccolta in forma collaborativa attualmente in essere secondo gli accordi in vigore tra la ASL di Teramo e l'AVIS comunale di Pescara definiti ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle DD.GG.RR. n. 107/2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, viene prorogata, così come espressamente previsto anche nella citata DGR 208/2022, fino alla attuazione da parte della Azienda sanitaria delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della convenzione allegata alla DGR n.208/ 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

DATO ATTO della deliberazione n. 2093 del 24.11.2023 del Direttore Generale della ASL di Teramo recante: *Approvazione della proposta progettuale redatta secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico C della convenzione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1653 del 22.09.2023*, con la quale viene approvata la proposta progettuale promossa dalla ASL di Teramo e dall'Associazione AVIS Comunale di Pescara, avente all'oggetto *La raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa: sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati (allegato 1 parte integrante).*

ATTESO CHE, dalla disamina della prefata deliberazione - siccome trasmessa al Dipartimento Sanità con protocollo aziendale 97716 del 27.11.2023 - si evince che :

1.il progetto è stato redatto secondo le modalità previste ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue.

2.Gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL di Teramo, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;
- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL di Teramo attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

3.Gli obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati sono:

- Sperimentazione e attuazione di un modello innovativo per l'organizzazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa definito secondo le modalità previste dal Disciplinare C) dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 208 del 22.04.2022, anche al fine di dare continuità a quanto già sperimentato in materia dalla ASL di Teramo in attuazione delle previgenti convenzioni regionale e aziendale.
- Miglioramento delle performance organizzative del sistema di raccolta aziendale ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).
- Promozione della donazione del sangue e del plasma nelle aree interne del territorio della provincia di Teramo, quale strumento atto a favorire l'integrazione sociale e l'attuazione di programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata;

4.Il progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 1° gennaio 2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL 02 e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di

prorogarne la durata.

5. Per lo svolgimento delle attività progettuali all'AVIS Comunale di Pescara si applicano le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della D.G.R. n. 208 del 22.04.2022, decurtate del 40%, atteso che obiettivo specifico del progetto è quello di garantire una maggiore sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del territorio aziendale;

6. L'attività di raccolta in forma collaborativa viene effettuata, nel rispetto degli obiettivi trasfusionali quantitativi e qualitativi della ASL 02 di Teramo, entro il tetto massimo di spesa annuale previsto dal progetto e dal documento di programmazione annuale della donazione e della raccolta. Per l'anno 2024 il rimborso previsto per le attività progettuali è pari ad € 25.800,00. Laddove, per motivate esigenze di servizio, i costi per la raccolta in forma collaborativa mista eccedano il tetto massimo di spesa annuale previsto, la copertura economica della quota eccedente viene garantita dalla ASL, secondo le modalità previste dalla vigente convenzione attuativa aziendale;

7. E' compiutamente delineato l'iter procedimentale volto al riconoscimento delle quote di rimborso per le attività progettuali svolte, ivi compresa la modalità di rendicontazione ;

PRECISATO che l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 è monitorata attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'attuazione della presente deliberazione comporta oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo di € 25.800,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" della spesa recante la seguente dicitura "Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.e ii. ;

DATO , altresì, ATTO CHE

- la presente proposta è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Supporto, Affari Generali e Legali per la regolarità del procedimento istruttorio;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo - dando altresì atto delle risultanze istruttorie di cui al precedente punto 1 - nonché la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento medesimo ;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.di prendere atto della deliberazione n. 2093 del 24.11.2023 del Direttore Generale della ASL di Teramo recante *Approvazione della proposta progettuale redatta secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico C della convenzione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1653 del 22.09.2023*, con la quale la ASL di Teramo ha formalizzato la proposta progettuale avente all'oggetto *La raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa: sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati* (allegato 1, parte integrante del presente provvedimento);

2.di dare atto che la proposta progettuale è stata correttamente redatta secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue;

3.che gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL di Teramo, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;
- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL di Teramo attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

4.di precisare che progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 01.01.2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL 02 e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di prorogarne la durata;

5.che la regolamentazione dei rapporti economici tra Regione Abruzzo, ASL di Teramo e l'associazione AVIS Comunale di Pescara e la rendicontazione del progetto vengono disciplinate secondo le modalità definite in seno alla proposta progettuale di cui alla deliberazione n. 2093 del 24.11.2023 del Direttore Generale della ASL di Teramo;

6.che l'attuazione della presente deliberazione comporta per tutta la durata del progetto oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo € 25.800,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private della spesa recante la seguente dicitura Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

7.di demandare al Servizio competente *ratione materiae* del Dipartimento Sanità le attività di vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

8.di demandare al Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013, le attività di coordinamento e monitoraggio tecnico-organizzativo della convenzione di cui al presente provvedimento;

9.di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;

10.di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

11.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

12.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Delibera 2093 Progetto ASL 04 .pdf

Impronta 6AF9494066B119E02B8ABB6FE2A8B747AAF883BB506AD80C0C66FF11E97E2235



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 28/12/2023 15:45:14
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 28/12/2023 17:08:14
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 982 del 28.12.2023

Deliberazione n° 2093 del 24.11.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/delibera-2093-progetto-asl-04.pdf>

Hash: be7420108377a1a56dad5519bc1a1950

Deliberazione n° 1653 del 22.09.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/delibera-n-1653-del-22-09-2023.pdf>

Hash: Oda3c706346eb5ac4edba87b4bd3633d

Nota di trasmissione

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/nota-di-trasmissione-melena-1.pdf>

Hash: 934c81e956989ecb9d153568cbbc7e32



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

DGR n. 1004 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE "LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI", PROPOSTO DALLA ASL 02 LANCIANO, VASTO, CHIETI AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	28/12/2023	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA****DPF000 UFFICI DI SUPPORTO****DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE “LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL’AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI”, PROPOSTO DALLA ASL 02 LANCIANO, VASTO, CHIETI AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), con il quale viene stabilito che *con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali.*
- l'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 stipulato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per *la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);*

ATTESO che il citato Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 in particolare:

al punto 1) approva lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse e alle quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale, come definiti

negli allegati 1 e 2 all'Accordo stesso, di cui costituiscono parte integrante;

al punto 2) precisa che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 all'Accordo, possono essere le seguenti:

- a. attività associativa – disciplinare A;
- b. attività di Unità di Raccolta – disciplinare B;
- c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C;

al punto 3) precisa che le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, garantite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nel territorio di riferimento, attraverso il coordinamento da parte della struttura regionale di coordinamento (di seguito SRC) sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell'allegato 1 all'Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali;

al punto 7) stabilisce che le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla lettera c) del punto 2 dell'Accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017 recante Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato A- parte integrale e sostanziale del predetto atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato 1- parte integrale e sostanziale del predetto atto) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati 2, 3 e 4), parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;
- la delibera di Giunta Regionale n. 155 del 06/04/2017 con il quale è stato approvato il provvedimento recante "Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19";
- la delibera di Giunta Regionale n. 885 del 31.12.2020 con la quale le citate Convenzioni stipulate tra Regione Abruzzo, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI), ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), sono state prorogate senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse e fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che

aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. 208 del 22.04.2022 recante all'oggetto *Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR).*

PRECISATO che con la citata DGR n. 208 del 22.04.2022 viene, tra l'altro, :

- recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la *definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR)*;
- approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue definito in esecuzione dell'Accordo di cui al punto precedente, nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta ed i disciplinari tecnici A, B e C;
- dato mandato al Direttore del Dipartimento Sanità, di stipulare, entro 30 gg. dalla data di approvazione della suindicata deliberazione, la convenzione di cui al punto precedente, con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ivi specificatamente indicate;
- stabilito che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di che trattasi, le Aziende Sanitarie della Regione fossero tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale;
- stabilito che i progetti e le sperimentazioni gestionali previsti al punto 7 del citato Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, nonché ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1 e al disciplinare tecnico C) dello schema di Convenzione di cui sopra, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, dovessero essere predisposti dai soggetti interessati e sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni tra le ASSLL e le associazioni dei donatori;
- precisato che le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate nei termini di cui allo schema di convenzione, rimanessero vigenti fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni, adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento di aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;
- di dare atto che l'attuazione della DGR n. 208 del 22.04.2022 comportasse oneri economici a carico del bilancio regionale stimati in € 2.500.000,00 annui, con imputazione della spesa sul cap. 81501.04 del bilancio regionale 2022 – *codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private* della spesa recante la seguente dicitura *Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori)*, recante l'occorrente disponibilità;

VISTI, in particolare i commi 6,7,8 e 9 dell'articolo 1 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 6 – *Per le attività di cui ai disciplinari A, nonché B, C (se previsti) si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) ed in conformità all'allegato 2 del predetto Accordo.*

Comma 7 – *La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.*

Comma 8 – *I progetti di cui al precedente comma 7 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).*

Comma 9 – *I progetti e le sperimentazioni gestionali di cui ai precedenti commi 7 e 8, con l'approvazione e il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione Abruzzo, anche attraverso le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione;*

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 1 - *La presente convenzione e quelle attuative stipulate dalle Aziende Sanitarie restano in vigore per gli effetti giuridici ed economici senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse, fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni rinnovate alla scadenza dei tre anni, ovvero adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato/Regioni;*

Comma 2 - *Al fine di garantire il mantenimento delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti senza soluzione di continuità, gli accordi tra Aziende Sanitarie e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la gestione della raccolta in forma collaborativa, stipulati ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DDGGRR n. 107/ 2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, restano in vigore fino alla attuazione da parte delle Aziende Sanitarie stesse delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della presente Convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 recante Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE;

DATO ATTO della Convenzione regionale stipulata tra la Regione Abruzzo e l'AVIS Regionale Abruzzo in nome e per conto di tutte le sue associate, ivi compresa l'AVIS Comunale di Pescara, in data 7 ottobre 2022;

RICHIAMATA la DGR n. 396 del 10/07/2023 con cui è stato rilasciato il nuovo provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale in favore dell'Unità di Raccolta fissa e mobile dell'AVIS Comunale di Pescara, , ai sensi del DGR n. 207 del 22 aprile 2022;

PRESO ATTO della deliberazione n. 1893 del 29 dicembre 2022 del Direttore Generale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti recante *Approvazione della convenzione attuativa tra la ASL 02 di Lanciano, Vasto, Chieti e le Associazioni di donatori volontari del sangue in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022*, con la quale:

- viene approvata la convenzione attuativa tra la ASL Lanciano, Vasto, Chieti e le Associazioni dei donatori volontari di sangue operanti nel territorio della medesima, ivi compresa l'Associazione AVIS Comunale di Pescara, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 22.04.2022”;
- è stata demandata a successivo provvedimento la predisposizione di progetti e le sperimentazioni gestionali previsti dal punto n. 6, nonché dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della citata DGR n. 208 del 22.04.2022, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale;
- è stato precisato che la raccolta in forma collaborativa attualmente in essere secondo gli accordi in vigore tra la ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti e l'AVIS comunale di Pescara definiti ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle DD.GG.RR. n. 107/2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, viene prorogata, così come espressamente previsto anche nella citata DGR 208/2022, fino alla attuazione da parte della Azienda sanitaria delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della convenzione allegata alla DGR n.208/ 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

DATO ATTO della deliberazione n. 1671 del 02 novembre 2023 del Direttore Generale della ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti recante: *Approvazione della proposta progettuale redatta secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico C della convenzione approvata con deliberazione direttoriale n. 1893 del 29 dicembre 2022*, con la quale viene approvata la proposta progettuale promossa dalla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti e dall'Associazione AVIS Comunale di Pescara, avente all'oggetto *La raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa: sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati (allegato 1 parte integrante).*

ATTESO CHE, dalla disamina della prefata deliberazione - siccome trasmessa al Dipartimento Sanità con protocollo aziendale 107981 del 06.11.2023 - si evince che :

1.il progetto è stato redatto secondo le modalità previste ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue.

2.Gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;
- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL Lanciano, Vasto, Chieti attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

3.Gli obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati sono:

- Sperimentazione e attuazione di un modello innovativo per l'organizzazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa definito secondo le modalità previste dal Disciplinare C) dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 208 del 22.04.2022, anche al fine di dare continuità a quanto già sperimentato in materia dalla ASL Vasto, Lanciano e Chieti in attuazione delle previgenti convenzioni regionale e aziendale.
- Miglioramento delle performance organizzative del sistema di raccolta aziendale ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).
- Promozione della donazione del sangue e del plasma nelle aree interne del territorio della provincia di Chieti, quale strumento atto a favorire l'integrazione sociale e l'attuazione di programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata;

4.Il progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 1° gennaio 2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL

02 e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di prorogarne la durata.

5. Per lo svolgimento delle attività progettuali all'AVIS Comunale di Pescara si applicano le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della D.G.R. n. 208 del 22.04.2022, decurtate del 40%, atteso che obiettivo specifico del progetto è quello di garantire una maggiore sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del territorio aziendale;

6. L'attività di raccolta in forma collaborativa viene effettuata, nel rispetto degli obiettivi trasfusionali quantitativi e qualitativi della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, entro il tetto massimo di spesa annuale previsto dal progetto e dal documento di programmazione annuale della donazione e della raccolta. Per l'anno 2024 il rimborso previsto per le attività progettuali è pari a euro 300.666,60. Laddove, per motivate esigenze di servizio, i costi per la raccolta in forma collaborativa mista eccedano il tetto massimo di spesa annuale previsto, la copertura economica della quota eccedente viene garantita dalla ASL, secondo le modalità previste dalla vigente convenzione attuativa aziendale;

7. E' compiutamente delineato l'iter procedimentale volto al riconoscimento delle quote di rimborso per le attività progettuali svolte, ivi compresa la modalità di rendicontazione (punto 15 della proposta progettuale);

PRECISATO che l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 è monitorata attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'attuazione della presente deliberazione comporta oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo di € 300.000,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato "Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private" della spesa recante la seguente dicitura "Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.e ii. ;

DATO , altresì, ATTO CHE

- la presente proposta è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Supporto, Affari Generali e Legali per la regolarità del procedimento istruttorio;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo - dando altresì atto delle risultanze istruttorie di cui al precedente punto 1 - nonché la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento medesimo ;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.di prendere atto della deliberazione direttoriale n. 1671 del 02 novembre 2023 recante *Approvazione della proposta progettuale redatta secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico C della convenzione approvata con deliberazione direttoriale n. 1893 del 29 dicembre 2022*, con la quale la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti ha formalizzato la proposta progettuale avente all'oggetto *La raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa: sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati* (allegato 1, parte integrante del presente provvedimento);

2.di dare atto che la proposta progettuale è stata correttamente redatta secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue;

3.che gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;
- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL Lanciano, Vasto, Chieti attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

4.di precisare che progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 01.01.2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL 02 e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di prorogarne la durata;

5.che la regolamentazione dei rapporti economici tra Regione Abruzzo, ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti e l'associazione AVIS Comunale di Pescara e la rendicontazione del progetto vengono disciplinate secondo le modalità definite al punto 15 della proposta progettuale di cui alla deliberazione n. 1671 del 02 novembre 2023 del Direttore Generale della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti;

6.che l'attuazione della presente deliberazione comporta per tutta la durata del progetto oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo € 300.000,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private della spesa recante la seguente dicitura Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

7. di demandare al Servizio competente *ratione materiae* del Dipartimento Sanità le attività di vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;
8. di demandare al Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013, le attività di coordinamento e monitoraggio tecnico-organizzativo della convenzione di cui al presente provvedimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
10. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Delibera ASL 02 - Disciplinare C.pdf

Impronta 2BA46600EFEC4AE0BC8447F84ACBDAE9C937969CFFFCD411A6D4294F1A2166D4



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 28/12/2023 15:35:17
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 28/12/2023 17:18:53
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 1004 del 28.12.2023

Delibera ASL 02 - Disciplinare C

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/delibera-asl-02-disciplinare-c.pdf>

Hash: e86eaf4e83d28c68634242223977834c

Delibera attuativa convenzione associazioni ASL 02

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/delibera-attuativa-convenzione-as>

Hash: b0c538e0c70ec066dba997a98077facf



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

DGR n. 2 del 03/01/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI, PROPOSTO DALLA ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	03/01/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO RECANTE LA RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI IN FORMA COLLABORATIVA: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE INNOVATIVO PER UN MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DELL'AUTOSUFFICIENZA AZIENDALE E REGIONALE DI EMOCOMPONENTI E FARMACI PLASMADERIVATI, PROPOSTO DALLA ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA AI SENSI DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE E DEL DISCIPLINARE TECNICO C) – ALLEGATI B E B.4 DELLA DGR N. 208 DEL 22.04.2022.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), con il quale viene stabilito che *con uno o più accordi tra Governo, regioni e province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali.*
- l'Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 stipulato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra Governo, Regioni e Province autonome per *la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);*

ATTESO che il citato Accordo Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 in particolare:

al punto 1) approva lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse e alle quote di rimborso uniformi su tutto il territorio nazionale, come definiti

negli allegati 1 e 2 all'Accordo stesso, di cui costituiscono parte integrante;

al punto 2) precisa che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 all'Accordo, possono essere le seguenti:

- a. attività associativa – disciplinare A;
- b. attività di Unità di Raccolta – disciplinare B;
- c. attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali – disciplinare C;

al punto 3) precisa che le attività associative, di cui alle lettere a) e b) del punto 2, garantite dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue nel territorio di riferimento, attraverso il coordinamento da parte della struttura regionale di coordinamento (di seguito SRC) sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici A e B dell'allegato 1 all'Accordo, assieme al disciplinare C dedicato alle attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali;

al punto 7) stabilisce che le attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, di cui alla lettera c) del punto 2 dell'Accordo, previste nel disciplinare tecnico C, sono declinate in appositi progetti, comprendenti anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta regionale n. 107 del 14 marzo 2017 recante Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui è stato approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato A- parte integrale e sostanziale del predetto atto), nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta (allegato 1- parte integrale e sostanziale del predetto atto) ed i disciplinari tecnici A, B e C (allegati 2, 3 e 4), parte integrante e sostanziale della convenzione stessa;
- la delibera di Giunta Regionale n. 155 del 06/04/2017 con il quale è stato approvato il provvedimento recante Disciplina dei rapporti tra l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI) e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nel triennio 2017-19;
- la delibera di Giunta Regionale n. 885 del 31.12.2020 con la quale le citate Convenzioni stipulate tra Regione Abruzzo, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e l'Associazione Italiana Croce Rossa (CRI), ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR), sono state prorogate senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse e fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 e del suo recepimento da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA, altresì, la DGR n. 208 del 22.04.2022 recante all'oggetto *Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR).*

PRECISATO che con la citata DGR n. 208 del 22.04.2022 viene, tra l'altro, :

- recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016 (Rep. atti 61/CSR);
- approvato lo Schema tipo di Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, definito in esecuzione dell'Accordo di cui al punto precedente, nonché le quote di rimborso per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta ed i disciplinari tecnici A, B e C;
- dato mandato al Direttore del Dipartimento Sanità, di stipulare, entro 30 gg. dalla data di approvazione della suindicata deliberazione, la convenzione di cui al punto precedente, con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ivi specificatamente indicate;
- stabilito che, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di che trattasi, le Aziende Sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale;
- stabilito che i progetti e le sperimentazioni gestionali previsti al punto 7 del citato Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021, nonché ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1 e al disciplinare tecnico C) dello schema di Convenzione di cui sopra, riguardanti lo svolgimento di attività aggiuntive a supporto esclusivo delle attività trasfusionali e dell'autosufficienza regionale, debbano essere predisposti dai soggetti interessati e sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni tra le ASSLL e le associazioni dei donatori;
- precisato che le nuove convenzioni stipulate ed eventualmente rinnovate nei termini di cui allo schema di convenzione, rimangano vigenti fino alla sottoscrizione delle nuove convenzioni, adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del provvedimento di aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021;
- di dare atto che l'attuazione della DGR n. 208 del 22.04.2022 comporta oneri economici a carico del bilancio regionale stimati in € 2.500.000,00 annui, con imputazione della spesa sul cap. 81501.04 del bilancio regionale 2022 – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato *Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private* della spesa recante la seguente dicitura *Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo*

(contributi alle Associazioni donatori), recante l'occorrente disponibilità;

VISTI, in particolarei commi 6,7,8 e 9 dell'articolo 1 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 6 – *Per le attività di cui ai disciplinari A, nonché B, C (se previsti) si applicano esclusivamente le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della presente Convenzione, in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 8 luglio 2021 (repertorio atti n. 100/CSR) ed in conformità all'allegato 2 del predetto Accordo.*

Comma 7 – *La convenzione può avere ad oggetto attività aggiuntive, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale e con la finalità di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale, come definite nel Disciplinare tecnico C. Tali attività sono declinate in appositi progetti che riguardano i seguenti ambiti: l'aggregazione dei punti di raccolta delle UdR, in un'ottica di rete; il miglioramento dell'efficienza sia per la gestione del donatore sia per l'attività di raccolta, in particolare di plasma, sia per la fidelizzazione dei donatori, anche ai fini del ricambio generazionale, programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.*

Comma 8 – *I progetti di cui al precedente comma 7 possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nazionale e regionale. Le sperimentazioni gestionali possono essere attuate con l'obiettivo di migliorare le performance del sistema trasfusionale, attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e gestionali innovativi, che garantiscano una maggiore flessibilità, adattabilità e sostenibilità, anche delle attività associative e di raccolta nell'ambito dei diversi contesti regionali e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale). Le sperimentazioni gestionali possono riguardare anche il miglioramento delle performance ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).*

Comma 9 – *I progetti e le sperimentazioni gestionali di cui ai precedenti commi 7 e 8, con l'approvazione e il coordinamento del Centro Regionale Sangue in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e la Regione Abruzzo, anche attraverso le Aziende sanitarie. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione;*

VISTI, altresì, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dello Schema tipo di convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (allegato B della la citata DGR n. 208 del 22.04.2022) nei quali viene disposto che:

Comma 1 - *La presente convenzione e quelle attuative stipulate dalle Aziende Sanitarie restano in vigore per gli effetti giuridici ed economici senza soluzione di continuità dalla data di scadenza delle stesse, fino alla sottoscrizione di nuove convenzioni rinnovate alla scadenza dei tre anni, ovvero adottate a seguito dell'emanazione da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del provvedimento che aggiorna il vigente Accordo Stato/Regioni;*

Comma 2 - *Al fine di garantire il mantenimento delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti senza soluzione di continuità, gli accordi tra Aziende Sanitarie e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la gestione della raccolta in forma collaborativa, stipulati ai sensi del Disciplinare B delle previgenti Convenzioni di cui alle citate DDGGRR n. 107/ 2017, n. 155/2017 e n. 885/2020, restano in vigore fino alla attuazione da parte delle Aziende Sanitarie stesse delle modalità organizzative previste dal Disciplinare C della presente Convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013 recante Accordo n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali - ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE SANGUE;

DATO ATTO della Convenzione regionale stipulata tra la Regione Abruzzo e l'AVIS Regionale Abruzzo in nome e per conto di tutte le sue associate, ivi compresa l'AVIS Comunale di Pescara, in data 7 ottobre 2022 ;

RICHIAMATA la DGR n. 396 del 10/07/2023 con cui è stato rilasciato il nuovo provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento istituzionale in favore dell'Unità di Raccolta fissa e mobile dell'AVIS Comunale di Pescara, ai sensi del DGR n. 207 del 22 aprile 2022;

DATO ATTO delle delibera del Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila n.2207 del 25.11.2022, con la quale viene recepita la D.G.R. n. 208/2022, congiuntamente allo schema tipo di convenzione ivi incluso come allegato parte integrante;

DATO ATTO, altresì,

della deliberazione n. 2252 del 30.11.2023 del Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila recante l' approvazione della proposta progettuale tra la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila e l'Associazione AVIS Comunale di Pescara per la raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa (**allegato 1 parte integrante**).

della deliberazione n. 2445 del 21.12.2023 del Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila recante l'approvazione della convenzione attuativa tra la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila e le Associazioni di donatori volontari del sangue;

ATTESO CHE, dalla disamina della prefata deliberazione 2252/2023 - siccome trasmessa al Dipartimento Sanità con protocollo aziendale 168989/23 del 01.12.2023 - si evince che :

1.il progetto è stato redatto secondo le modalità previste ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue.

2.Gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;
- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

3. Gli obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati sono:

- Sperimentazione e attuazione di un modello innovativo per l'organizzazione della raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa definito secondo le modalità previste dal Disciplinare C) dello schema di Convenzione approvato con DGR n. 208 del 22.04.2022, anche al fine di dare continuità a quanto già sperimentato in materia dalla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila in attuazione delle previgenti convenzioni regionale e aziendale.
- Miglioramento delle performance organizzative del sistema di raccolta aziendale ai fini del conferimento del plasma alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MPD).
- Promozione della donazione del sangue e del plasma nelle aree interne del territorio della provincia di L'Aquila, quale strumento atto a favorire l'integrazione sociale e l'attuazione di programmi di prevenzione e promozione della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata;

4. Il progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 1° gennaio 2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di prorogarne la durata.

5. Per lo svolgimento delle attività progettuali all'AVIS Comunale di Pescara si applicano le quote di rimborso definite nell'allegato B.1 della D.G.R. n. 208 del 22.04.2022, decurtate del 40%, atteso che obiettivo specifico del progetto è quello di garantire una maggiore sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del territorio aziendale;

6. L'attività di raccolta in forma collaborativa viene effettuata, nel rispetto degli obiettivi trasfusionali quantitativi e qualitativi della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, entro il tetto massimo di spesa annuale previsto dal progetto e dal documento di programmazione annuale della donazione e della raccolta. Per l'anno 2024 il rimborso previsto per le attività progettuali è pari ad € 10.320,00. Laddove, per motivate esigenze di servizio, i costi per la raccolta in forma collaborativa mista eccedano il tetto massimo di spesa annuale previsto, la copertura economica della quota eccedente viene garantita dalla ASL, secondo le modalità previste dalla vigente convenzione attuativa aziendale;

7. E' compiutamente delineato l'iter procedimentale volto al riconoscimento delle quote di rimborso per le attività progettuali svolte, ivi compresa la modalità di rendicontazione ;

PRECISATO che l'attuazione dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 100/CSR dell'8 luglio 2021 è monitorata attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che l'attuazione della presente deliberazione comporta oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo di € 10.320,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” della spesa recante la seguente dicitura Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

VISTA la L.R. n.77/1999 e ss.mm.e ii. ;

DATO , altresì, ATTO CHE

- la presente proposta è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Supporto, Affari Generali e Legali per la regolarità del procedimento istruttorio;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo - dando altresì atto delle risultanze istruttorie di cui al precedente punto 1 - nonché la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento medesimo ;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.di prendere atto della deliberazione n. 2252 del 30.11.2023 del Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila recante l' Approvazione della proposta progettuale tra la prefata ASL e l'Associazione AVIS Comunale di Pescara per la raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa, (allegato parte integrante del presente provvedimento);

2.di dare atto che la proposta progettuale di cui al punto 1 – che con il presente provvedimento si approva - è stata correttamente redatta secondo le modalità previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 dello schema di Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dal Disciplinare Tecnico C) – allegati B e B4 della DGR n. 208 del 22.04.2022, con il coordinamento del Centro Regionale Sangue;

3.che gli obiettivi generali e le finalità del progetto sono quelli di:

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi annuali di autosufficienza assegnati dalla Regione Abruzzo alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, così come previsti dal Programma annuale regionale per l'autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati;

- Migliorare le performance organizzative del sistema trasfusionale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila attraverso l'implementazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo che garantisca una maggiore flessibilità, adattabilità, sostenibilità ed economicità delle attività di raccolta nell'ambito del contesto del territorio aziendale e una più razionale gestione delle risorse produttive messe a disposizione e condivise dai contraenti (locali, beni e servizi, personale);

4.di precisare che progetto ha una durata di tre anni e le attività progettuali decorrono dal giorno 01.01.2024 e si concluderanno il giorno 31 dicembre 2026. Sei mesi prima della scadenza del progetto la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila e l'AVIS Comunale di Pescara, valutano la necessità di ridefinire i contenuti del progetto e di prorogarne la durata;

5.che la regolamentazione dei rapporti economici tra Regione Abruzzo, ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila e l'associazione AVIS Comunale di Pescara e la rendicontazione del progetto vengono disciplinate secondo le modalità definite in seno alla proposta progettuale di cui alla deliberazione n. 2252/23 del Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila;

6.che l'attuazione della presente deliberazione comporta per tutta la durata del progetto oneri economici a carico del bilancio regionale per un importo massimo € 10.320,00 annui e che l'imputazione della relativa spesa graverà sul cap. 81501.04 del bilancio regionale annuale – codice piano dei conti 1.04.04.01000 denominato Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private della spesa recante la seguente dicitura Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione Abruzzo (contributi alle Associazioni donatori), che presenta l'occorrente disponibilità;

7.di demandare al Servizio competente ratione materiae del Dipartimento Sanità le attività di vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente provvedimento, nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

8.di demandare al Centro Regionale Sangue di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 04 del 28 gennaio 2013, le attività di coordinamento e monitoraggio tecnico-organizzativo della convenzione di cui al presente provvedimento;

9.di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali Regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;

10.di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;

11.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

12.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Barbara Morganti
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Del. 2252-2023.pdf

Impronta 505A8321E5F3C24DD67A2C20B6E1E2C1821A024CDD2FD42B13B154616926A8F5



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF000 UFFICI DI SUPPORTO
DPF000001 UFFICIO DI SUPPORTO AFFARI GENERALI E LEGALI**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 03/01/2024 15:37:03
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 03/01/2024 19:11:44
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 2 del 3.01.2024

Deliberazione del Direttore generale n 2252 del 30.11.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/del-2252-2023.pdf>

Hash: 7c1cf6a9e33d97523a42e83c8d67368c

Deliberazione del Direttore generale 2207 del 25.11.2022

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/del-2207-del-25-11-2022.pdf>

Hash: 67cad3570ba7d68eed770a56a3889b96

Deliberazione del Direttore generale n. 2445 del 21.12.2023

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/del-2445-2023.pdf>

Hash: f9f34d7ac52d443c604897f87b07784d



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
DPG025004 UFFICIO ACCREDITAMENTO TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

DGR n. 29 del 18/01/2024

OGGETTO: "DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE ABRUZZO" APPROVATA CON D.G.R. NR. 7 DEL 17/01/2018" – PARZIALI MODIFICHE



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	18/01/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE****DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE****DPG025004 UFFICIO ACCREDITAMENTO TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

OGGETTO: “DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO NELLA REGIONE ABRUZZO” APPROVATA CON D.G.R. NR. 7 DEL 17/01/2018” – PARZIALI MODIFICHE

VISTI:

- il D.M. del Ministero del Lavoro del 20/05/2001, nr. 166, in materia di accreditamento delle sedi formative;
- l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’università e Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/03/2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

RICHIAMATE:

- la “Disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo” approvata con D.G.R. nr. 7 del 17/01/2018 e, in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Circolare esplicativa approvata con D.D. n. DPG008/6 del 18/01/2019 e l’allegato documento denominato “Testo annotato”;
- la Determina dirigenziale n. DPG019/148 del 02/05/2022 “Schema tipo di “scrittura privata di convenzione di service e domiciliazione di cui all’art. 35, comma 2, della Disciplina regionale dell’accreditamento approvato con D.G.R. nr. 7 del 17/01/2018 – Rivisitazione”;
- la Determina Dirigenziale nr. DPG/025/626 del 24/08/2023 “Erogazione delle attività di formazione e di orientamento ai sensi della Disciplina di accreditamento approvata con DGR N. 7 DEL 17/01/2018 – Sicurezza dei laboratori didattici – Disposizioni”;

➤DGR n. 362 del 04/06/2018 “*Modifica alla Disciplina dell’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Abruzzo...approvazione nuova versione art. 36 punto 8 e nuovo modello C Bis*”

PREMESSO CHE la vigente Disciplina di accreditamento per l'erogazione delle attività di formazione professionale e orientamento, sopra richiamata, necessita di una rivisitazione complessiva, in corso di predisposizione da parte del competente Ufficio regionale, tesa, in particolare, a modifiche riguardanti il rating degli OdF in quanto l'attuale sistema è particolarmente carente ed inadeguato;

TENUTO CONTO:

➤**CHE** nuove esigenze, emerse soprattutto con riferimento al Programma GOL, rendono necessaria un'anticipazione della revisione di che trattasi in relazione, prevalentemente, all'utilizzo delle aule didattiche per l'erogazione delle attività formative, teoriche e pratiche, previste negli standard dei percorsi formativi del Repertorio regionale, prefigurando, al riguardo, una serie di possibilità, attualmente non contemplate dalla normativa regionale e non precluse dall'accordo Stato-Regioni, sopra richiamato, inerente il “nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” del 20/03/2008;

➤**CHE** detti interventi sono finalizzati ad ampliare la gamma delle opzioni di utilizzo riferite alle aule didattiche, assicurando la possibilità di implementare un maggior numero di percorsi e dare, in tal modo, una risposta più rapida ed efficiente al fabbisogno formativo espresso dal territorio regionale con l'attuazione del Programma GOL;

RITENUTO, in particolare:

➤di attuare, prioritariamente, una riformulazione integrale degli artt. 35 e 36, che annulla e sostituisce anche le intervenute statuizioni, in ordine agli argomenti oggetto dei su richiamati articoli, contenute in una serie di disposizioni, distinte dalla Disciplina regolamentare, adottate con la Circolare esplicativa, con le determine dirigenziali n. DPG019/148 del 02/05/2022 e DPG/025/626 del 24/08/2023, nonché con la DGR n. 362 del 04/06/2018 sopra richiamate;

➤di introdurre, contestualmente, all'interno delle citate disposizioni, tre aspetti innovativi, quali:

- la possibilità per gli Organismi accreditati di svolgere i moduli didattici di teoria presso un'azienda e, quindi, esternamente alle sedi accreditate proprie o complementari, limitatamente all'ipotesi in cui con l'azienda è già in essere un contratto, ai sensi della vigente Disciplina, per l'erogazione delle attività laboratoriali e fatto salvo il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche;

- la possibilità di utilizzare le aule didattiche per entrambi i moduli formativi, teorici e pratici, previo riconoscimento, laddove ne ricorrano i presupposti, della destinazione d'uso ambivalente da parte dell'Ufficio Accreditamento;
 - di estendere la complementarietà delle sedi anche alle sedi autorizzate dei Centri di Assistenza Tecnica – C.A.T., in modo da incrementare ulteriormente la disponibilità di sedi e aule didattiche per l'erogazione delle attività di formazione;
- di introdurre l'art. 36 bis per la definizione delle eventuali conseguenze derivanti dalle verifiche a campione sulle dichiarazioni, previste negli artt. 35 e 36, rese dal legale rappresentante degli OdF ai sensi del DPR 445/2000;
- di modificare ulteriori disposizioni nell'ottica di semplificare il procedimento istruttorio teso al rilascio del provvedimento di accreditamento, quali:
- la previsione del rilascio del provvedimento concessorio alla stregua dell'esito positivo dell'istruttoria documentale tecnico/amministrativa, posticipando le verifiche in loco, comunque necessarie, ad un momento successivo non superiore ai 60 giorni, con conseguente eventuale revoca del provvedimento in caso di accertate irregolarità;
 - l'eliminazione del "giuramento" da parte del tecnico abilitato, previsto nei documenti di natura tecnica di cui all'Allegato C bis "*Scheda sede operativa*", introducendo all'uopo esclusivamente l'asseverazione del tecnico iscritto nell'apposito Albo, con conseguente rivisitazione degli allegati "*C bis -Scheda sede operativa*", "*D-Verbale Istruttoria Documentale*" laddove fanno riferimento alla predetta documentazione tecnica;
- di non vincolare l'utilizzo delle sedi operative alle macrotipologie di accreditamento di cui l'Organismo è accreditato ai sensi dell'art. 5, stante l'attuale Disciplina regionale che non prevede requisiti strutturali aggiuntivi in funzione delle macrotipologie le quali, al contrario, sono riferite al soggetto giuridico accreditato;

CONSIDERATO CHE ulteriori variazioni, in aggiunta a quelle descritte, rappresentano una diretta conseguenza delle nuove norme introdotte, al riguardo si sottolineano:

- un'estensione della casistica riguardante le cause di sospensione dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 56, comma 1 e della casistica relativa alle ipotesi di penalizzazione di cui all'art. 49, comma 1;
- una modifica dell'art. 39, comma 5, nonché l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 40 e dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 42, afferenti l'istruttoria delle istanze di accREDITAMENTO, stante la modifica del procedimento che prevede le verifiche in loco in un momento successivo al rilascio del provvedimento;

RITENUTO, quindi:

➤di approvare le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di accreditamento, come dal documento titolato “**Allegato 1** - *Parziali modifiche alla Disciplina di accreditamento di cui alla DGR n. 7 del 17/01/2018*” che prevede:

- la sostituzione in toto degli artt. art. 35 e 36 e l’introduzione del comma 36 bis;
- la sostituzione del comma 5 dell’art. 39 “procedimento amministrativo”, del comma 2 dell’art. 40 e abrogazione dei commi 3 e 4 “Istruttoria documentale delle istanze di accreditamento”;
- l’integrazione degli articoli 56 “cause di sospensione”, art. 49 “Penalizzazioni” e del comma 11 dell’art. 5 “Macrotipologie di accreditamento”;

➤di approvare conseguentemente gli allegati sotto richiamati che, opportunamente rivisitati alla luce delle modifiche introdotte, annullano e sostituiscono i precedenti, nello specifico:

-gli allegati in sostituzione di quelli previsti nella vigente Disciplina 7/2018:

- allegato C bis** – “*Scheda sede operativa*”,
- allegato D** – “*Verbale Istruttoria Documentale*”
- allegato L** – “*Comunicazione variazioni accreditamento*”
- allegato B** - “*Convenzione d’Uso di sede o aule didattiche complementari*”

-gli allegati in sostituzione di quelli approvati, rispettivamente, con determina dirigenziale n. DPG019/148 del 02/05/2022 e determina dirigenziale nr. DPG025/626 del 24/08/2023, sopra richiamate, quali:

- l’**allegato B1** - “*Convenzione di service e domiciliazione – Formazione pratica*”;
- l’**allegato B3** – “*Autodichiarazione DPR 445/2000*”

-l’allegato ex novo, stante l’introduzione della disposizione che prevede, in presenza di determinati presupposti e condizioni, la formazione teorica in azienda, quale:

- Allegato B2** - “*Convenzione di service e domiciliazione – Formazione teorica*”

PRECISATO CHE gli allegati sopra menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

POSTO CHE:

➤eventuali ulteriori disposizioni contenute nella Disciplina di accreditamento di cui alla DGR 7/2018, negli allegati alla stessa, nella Circolare esplicativa di cui alla determina nr. DPG008/6 del 18/01/2019 ed in altri provvedimenti adottati in materia, sono da ritenersi comunque abrogate, se contrastanti con le norme di nuova introduzione oggetto della presente delibera di Giunta Regionale;

➤ le “note esplicative” introdotte con la Circolare, più volte richiamata, laddove non contrastino con le nuove previsioni, vengono invece interamente riconfermate;

RITENUTO:

➤ di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione di possibili modifiche/integrazioni, di natura non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie;

➤ al competente Ufficio regionale, successivamente all’entrata in vigore del provvedimento de quo, la stesura di un nuovo testo organico in linea con le norme e gli allegati di nuova introduzione, di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che dall’adozione del provvedimento de quo non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Formazione e Apprendimento Permanente” in ordine alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

a voti unanimi e palesi espresse nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di accreditamento, come dal documento intitolato “**Allegato 1 - Parziali modifiche alla Disciplina di accreditamento di cui alla DGR n. 7 del 17/01/20018**” che prevede:

- la sostituzione in toto degli artt. art. 35 e 36 e l’introduzione del comma 36 bis;
- la sostituzione del comma 5 dell’art. 39 “procedimento amministrativo”, del comma 2 dell’art. 40 ed abrogazione dei commi 3 e 4 “Istruttoria documentale delle istanze di accreditamento”, stante la modifica del procedimento che prevede le verifiche in loco in un momento successivo al rilascio del provvedimento;
- l’integrazione degli articoli 56 “cause di sospensione”, art. 49 “Penalizzazioni” e del comma 11 dell’art. 5 “Macrotipologie di accreditamento”;

DI APPROVARE, conseguentemente, gli allegati sotto richiamati che, opportunamente rivisitati alla luce delle modifiche introdotte, annullano e sostituiscono i precedenti, nello specifico:

-gli allegati in sostituzione di quelli previsti nella vigente Disciplina 7/2018:

- **allegato C bis** – “*Scheda sede operativa*”,
- **allegato D** – “*Verbale Istruttoria Documentale*”
- **allegato L** – “*Comunicazione variazioni accreditamento*”
- **allegato B** - “*Convenzione d’Uso di sede o aule didattiche complementari*”

-gli allegati in sostituzione di quelli approvati, rispettivamente, con determina dirigenziale n. DPG019/148 del 02/05/2022 e determina dirigenziale nr. DPG025/626 del 24/08/2023, sopra richiamate, quali:

- **l’allegato B1** - “*Convenzione di service e domiciliazione – Formazione pratica*”;
- **l’allegato B3** – “*Autodichiarazione DPR 445/2000*”

-l’allegato ex novo, stante l’introduzione della disposizione che prevede, in presenza di determinati presupposti e condizioni, la formazione teorica in azienda, quale:

- **Allegato B2** - “*Convenzione di service e domiciliazione – Formazione teorica*”

DI RITENERE che gli allegati sopra menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI STABILIRE che eventuali ulteriori disposizioni contenute nella Disciplina di accreditamento di cui alla DGR 7/20018, nonché nella Circolare esplicativa, approvata con determina dirigenziale nr. DPG008/6 del 18/01/2019 ed in altri atti adottati in materia, sono da ritenersi abrogate se contrastanti con le norme di nuova introduzione, di cui alla presente delibera di Giunta Regionale;

DI RICONFERMARE interamente le “note esplicative” immesse con la Circolare, più volte richiamata, laddove non contrastino con le nuove previsioni;

DI RITENERE che a far data dalla pubblicazione della presente delibera sul BURAT gli Organismi di Formazione già accreditati dovranno attenersi alle disposizioni di nuova introduzione;

DI DEMANDARE:

- a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione di possibili modifiche/integrazioni, di natura non sostanziale, che dovessero rendersi necessarie;
- al competente Ufficio regionale, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento de quo, la stesura di un nuovo testo organico in linea con le norme e gli allegati di nuova introduzione di cui al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera, con i relativi allegati, sul portale istituzionale e, a fini meramente notiziali, nel BURAT.



**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
DPG025004 UFFICIO ACCREDITAMENTO TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Spilla
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Spilla
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
Nicoletta Bucco
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
Renata Durante
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Segreteria Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale
Pietro Quaresimale
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: Allegato 1 - Parziali modifiche alla Disciplina di accreditamento_DGR n. 7 del 17_01_23.pdf
Impronta F8299A646113F2474B561D013AB6BDA23A7BBE91B3938B1A691777F222CB2342

Nome allegato: Allegato-B-Convenzione-Usò-Complementare.pdf
Impronta 98AA41F8C050B164B3138FC7BC99604C6B2DE1B44AE6DA240257C2C1903B1E39

Nome allegato: Allegato-B1-Schema_Convenzione_Formazione pratica.pdf
Impronta 46813B1643DBCC12B5A1DE0966433C0BC2A81BC46C7FF22C223AD1FEB1680744

Nome allegato: Allegato-B2-Schema_Convenzione_Formazione teorica.pdf
Impronta 38CF3F8B293AB69AB5BACB21D4E205C0DD26BA7700916B27FE16CDC63CCC54E8

Nome allegato: Allegato B3 - Avvio corso_Format_Dichiarazione L.R. DPR 445_2000.pdf
Impronta 911B712871F9BF21E5819C2073CD63B8636F4F57651CC36BBE120FF994E8A061

Nome allegato: Allegato-C-bis_Scheda-Sede-Operativa.pdf
Impronta 521C24264F56BA13D6F1EFDB3C5FDF0F9452ED165694515835E9E148E4C0051E

Nome allegato: Allegato-D-Modello-Istruttoria-Doc Tecnica e amministrativa.pdf
Impronta A7FB1744AD9394762DCEE8304D6F66804521CD8A544F974DF758F235C5F07E17

Nome allegato: Allegato-L-Comunicazione-Variazioni.pdf
Impronta 023B6CD38E3422926434CD3D13F85B6F536626699041A413AC6AD84AC12B9E87



DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
DPG025004 UFFICIO ACCREDITAMENTO TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Nell'Allegato 1, all'art. 55, dopo le parole "degli art. 35 e 36 della Disciplina" ADDE "come da Allegato L)" n. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale Il Segretario della Giunta Avv. Daniela Valenza



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPG DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE
DPG025 SERVIZIO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PERMANENTE
DPG025004 UFFICIO ACCREDITAMENTO TITOLAZIONE E RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 18/01/2024 13:43:32
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 18/01/2024 14:01:01
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 29 del 18.01.2024

Allegato 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-1-parziali-modifiche-alla>

Hash: 0cf0ae99d23fc4897ac3386c9c017066

Allegato B

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-b-convenzione-uso-comp>

Hash: e893932276b1017c6d77f246395453f2

Allegato B1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-b1-schema-convenzione>

Hash: 50ad8f3780cdb5cc27144c5bf3e77737

Allegato B.2

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-b2-schema-convenzione>

Hash: 1890f4e682a6dfceb9e45d6c4c5ea5e2

Allegato B.3

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-b3-avvio-corso-format-d>

Hash: 5c34a62a047ed10716c1a958e9157222

Allegato C-bis

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-c-bis-scheda-sede-opera>

Hash: 0f10b4f1088cf5280c3cb9b2cba8ddf9

Allegato D

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-d-modello-istruttoria-do>

Hash: 6fbe8e1920411cd32a11b0a213013efa

Allegato L

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-l-comunicazione-variazio>

Hash: 86fc9a2a79617ff99b3b16b6999a5e4e



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

DGR n. 66 del 31/01/2024

OGGETTO: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. – L.R. 19.12.2007, N. 45 – “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45”. APPROVAZIONE



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	31/01/2024	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA****DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

OGGETTO: D.LGS. 03.04.2006, N. 152 E S.M.I. – L.R. 19.12.2007, N. 45 – “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020, N. 45”.
APPROVAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la tematica afferente ai sistemi di tariffazione puntuale (*pay as you throw* – PAYT) si fonda oramai da anni sull’applicazione congiunta di due principi guida delle politiche ambientali unionali: quello per il quale *chi inquina paga* (*polluter pay principle* – PPP) e quello fondato sulla responsabilità condivisa (*shared responsibility*);

CONSIDERATO che:

- su tali temi già la direttiva 75/442/CE, in virtù delle modifiche introdotte nel 1991, con la direttiva 91/156/CE, sanciva, all’art. 15, che il costo dello smaltimento dei rifiuti doveva essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti a un raccogliitore o a una impresa autorizzata al trattamento e/o dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti;

- è quindi già nella direttiva 91/156/CE che viene introdotto il concetto per il quale, la parte dei costi non coperta dalla valorizzazione dei rifiuti deve essere garantita in base al principio chi inquina paga;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035, dall’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d), e), e paragrafo 3 della direttiva medesima;

VISTO l’art. 14, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE, con il quale si afferma che i costi della gestione dei rifiuti sono sopportati dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti;

CONSIDERATO che tale obbligo finanziario incombe su detti soggetti in ragione del loro contributo alla produzione dei rifiuti;

VISTO l'Art. 4, par. 3 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, secondo cui: *“Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriate”*;

VISTO l'Allegato IV *bis* della Direttiva 2008/98/CE, il quale include tra gli esempi di strumenti economici e altre misure per dare incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4, paragrafo 3 l'adozione *“regimi di tariffa puntuale (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi per la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati”*;

VISTA la direttiva 2018/851/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione Europea del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio anzi indicata;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

CONSIDERATO che la recentissima revisione della politica e della legislazione unionale ha evidenziato l'importanza dell'uso di strumenti *“market based”* per la gestione dei rifiuti, che si focalizzano sugli schemi di responsabilità dei produttori, di tariffazione puntuale (PAYT), di tassazione sulla discarica e sull'incenerimento. In particolare lo studio di impatto (2014/0201 IF) che la Commissione ha elaborato in previsione dell'adozione della nuova Direttiva 2018/851/UE del 30/05/2018 ha evidenziato che gli schemi *“pay as you throw”* (PAYT), se applicati correttamente, dimostrano una notevole efficacia: nelle aree in cui sono presenti questi schemi, i cittadini stanno facendo sforzi per ridurre la loro produzione di rifiuti e allo stesso tempo la partecipazione alla raccolta differenziata aumenta in modo visibile.

CONSIDERATO pertanto che l'uso della tariffazione puntuale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti in essere dal cd. *“pacchetto sull'economia circolare”*;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; **VISTA** la misura M2C1, Riforma 1.1, che prevede l'adozione di una Strategia nazionale per l'economia circolare;

CONSIDERATO che l'allegato I agli *“Operational Arrangements between the Commission and Italy”*, sottoscritti in data 22 dicembre 2021, riporta nel campo *“further specification”*, associato alla Milestone M2C1-1, che il decreto ministeriale di adozione della Strategia nazionale per l'economia circolare deve contenere almeno le seguenti misure tra cui: *“una revisione del sistema di tassazione*

ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all'incenerimento sul territorio nazionale”;

VISTA la Strategia Nazionale per l'economia circolare, adottata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 259 del 24.06.2022, la quale prevede tra gli *“strumenti e misure per economia circolare”* l'introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

VISTO il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, adottato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 257 del 24.06.2022 il quale, tra le misure di carattere generale/orizzontale con il fine di contribuire al successo delle politiche di prevenzione nel loro complesso indica, tra gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione anche l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Testo unico ambiente”*, ed in particolare la Parte quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante- *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”* e in particolare l'art. 1, comma 668, ai sensi del quale *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*;

VISTO, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017, recante *“ Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilate”*;

VISTE le Linee Guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle Tariffe del MEF previste all'interno del Programma Operativo *“governance e azioni di sistema” FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – convergenza asse e “capacità istituzionale”* Obiettivo specifico 5.2 *“Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP)”* Progetto *“Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale”*;

VISTA la Legge Regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, recante *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 relativa a *“Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”*;

VISTO in particolare, art. 1, commi 4 e 5 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 ai sensi del quale: “4. La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi: a) un quantitativo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato, inferiore ai 130 chilogrammi per abitante anno; b) un quantitativo di rifiuti residui avviati a smaltimento finale in discarica, inferiore ai 100 chilogrammi per abitante anno. 5. La pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede in particolare i seguenti obiettivi minimi al 2022: a) la contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto al dato registrato nel 2014; b) la raccolta differenziata al 70%; c) l'avvio effettivo al riciclaggio di almeno il 90% dei rifiuti di cui alla lettera b)”;

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, ai sensi del quale, “La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di "tariffazione puntuale”;
- l'art. 1, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45 il quale prevede che “9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti attuativi, le seguenti prioritarie azioni: ...r) promuovere l'applicazione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la "tariffa puntuale", demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, al potenziamento del riciclo tramite il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e prevedendo anche meccanismi incentivanti;
- l'art. 15, comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, ai sensi del quale: “1. Nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l'applicazione della tariffa puntuale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).2. La tariffazione puntuale costituisce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare il riciclo delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. 3. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza attraverso il riconoscimento: a) del singolo utente costituito da una famiglia o un'impresa; b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche; il gruppo limitato di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo. 4. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, tramite una delle seguenti modalità riferite alla misurazione del rifiuto: a) con

contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente; c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze; d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta. 5. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. 6. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata con le modalità di cui al comma 4. 7. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.;

VISTA la DGR n. 855 del 22/12/2021 -recante “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la L.R. 30 dicembre 2020, n. 45 – Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) -Approvazione”;

CONSIDERATO che nel contesto del Piano Regionale si promuove l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti all'utente e che tra le azioni a sostegno della prevenzione è prevista l'attivazione della tariffazione puntuale ed estensione al 30% delle utenze, nonché il suo monitoraggio;

CONSIDERATO altresì che all'art. 15, commi 8 e 9 della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45, è previsto che “8. La Regione, al fine di diffondere nel più breve tempo possibile l'applicazione da parte dei comuni della tariffa puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 9. La Giunta regionale emana linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclo.”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPC026/162 del 04/07/2022 con la quale, al fine di dare impulso all'applicazione della tariffa puntuale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, finalizzato alla redazione di linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale, costituito da esperti del Servizio Gestione Rifiuti e da professionisti operanti presso società pubbliche che operano nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2023 è stato rimesso al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche il documento recante le Linee Guida in parola, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che alle linee guida sono allegati i Regolamenti tipo cui i Comuni possono fare riferimento ai fini dell'avvio della tariffazione puntuale;

PRESO ATTO delle “Linee guida per l'applicazione tariffa puntuale ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45”, allegato alla presente deliberazione e costituito da:

Allegato 1) Linee guida;

Allegato A): Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B): Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

DATO ATTO che:

- la Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- il Direttore regionale del Dipartimento Territorio-Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;
- il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

UDITA la relazione del Componente la Giunta regionale Nicola Campitelli;

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);
- la legge 07.08.1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.lgs. 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- la L.R.14.09.1999, n. 77, recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e sulla base di completa istruttoria favorevole svolta da parte degli Uffici competenti,

1. di PRENDERE ATTO delle “*Linee guida per l’applicazione tariffa puntuale ai sensi dell’art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45*”, documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

Allegato 1): Linee guida;

Allegato A: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B: Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

2. di APPROVARE le “*Linee guida per l’applicazione tariffa puntuale ai sensi dell’art. 15, comma 9, della Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 45*”, documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

Allegato 1): Linee guida;

Allegato A: Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI

Allegato B: Regolamento Tipo per la disciplina della Tassa Rifiuti puntuale TARIP

Allegato C): Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

3. di STABILIRE che per l’avvio della Tariffazione puntuale è facoltà dei soggetti interessati fare riferimento alle presenti linee guida ed ai regolamenti tipo ivi allegati;

4. di DARE MANDATO al competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – dpc026 affinché provveda agli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario;

6. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Comuni della Regione Abruzzo, alle Amministrazioni provinciali della Regione Abruzzo, ad ARTA Abruzzo;

7. di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Area Tematica “*Rifiuti Bonifiche*”.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Thomas D'Amico
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Francesca Liberi
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
Nunzia Napolitano
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A03 Segreteria Assessore Urbanistica e territorio, demanio marittimo, paesaggi, energia, rifiuti
Nicola Campitelli
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: all.pdf
Impronta 292CD074347C05F66A1517316AF43CA7EC328A490BCA76596623DD880D23DF62

Nome allegato: allegato a regolamento tipo tari 2023 tqrif.pdf
Impronta 12CB283497AFB5B0B0A3B58E31B6685C929188E038F970796EF10BDD91DDFA25

Nome allegato: allegato b regolamento tipo tari puntuale 2023 tqrif.pdf
Impronta BF6FBB65D5F2155BB0D063C012A1B4C090F1622B5D240A4E25FFC8472FE976AB

Nome allegato: allegato c regolamento tipo tariffa corrispettiva 2023 tqrif.pdf
Impronta 275C039089E6746E54077557994E762FB01D544D94B087AB8768DB5BE3605535



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

A pag. 6, nella parte narrativa, DELE "UDITA la relazione del Componente la Giunta regionale Nicola Campitelli;". N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale La Segretaria della Giunta Regionale Avv. Daniela Valenza



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PESCARA
DPC026001 UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI PESCARA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/01/2024 16:13:31
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 31/01/2024 17:06:09
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 66 del 31.01.2024

Allegato 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/all.pdf>

Hash: 2cceb3bd36ea692754c712f3a6950ebf

Allegato A

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-regolamento-tipo-tari-20>

Hash: 52ac925205580f0476942dfe10f6e31f

Allegato B

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-b-regolamento-tipo-tari->

Hash: 10f30f412128c5d22175aeeacb1141c5

Allegato C

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-c-regolamento-tipo-tariff>

Hash: c4d0fa1340e27f50ae24cd0a519df151

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015
UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A.

Estratto DETERMINAZIONE N. DPE015/30 DEL 09/02/2024

Intervento di somma urgenza nel comune di Caramanico Terme per il crollo di un blocco lapideo di notevoli dimensioni all'imbocco della galleria Sant'Eufemia, sulla S.S. 487, nel tratto sottostante il versante roccioso. **Ordine di deposito alle ditte non concordatarie della indennità occupazione temporanea non preordinata all'esproprio. (Art. 49 DPR 327/2001).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

... *omissis*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) Di ordinare all'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Pescara di procedere al deposito della complessiva somma di **€ 294,25 (Euro duecentonovantaquattro/25)** in favore delle Ditte che non hanno fatto pervenire la condisione delle indennità di occupazione temporanea per la durata di 18 mesi delle aree di cantiere in relazione all'intervento di somma urgenza in comune di Caramanico Terme, determinate con il provvedimento DPE015/135 dell'11/10/2023, come riportato nell'"**Allegato A – Deposito indennità occupazione temporanea Ditte non concordatarie**";

... *omissis*

- 4) Di avvisare gli irreperibili della costituzione del deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato mediante pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sul BURA;

... *omissis*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GENIO CIVILE PESCARA
(Ing. Vittorio Di Biase)

Allegati per Estratto Determinazione n. DPE015/30 del 09.02.2024

Allegato A

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/allegato-ordine-di-deposito-privato.pdf>

Hash: be495ae03cd6322c991cde44b09a7c68

**GIUNTA REGIONALE****DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI*****DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA*****UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO**

Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 80003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 - FAX (0863) 411446

pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it**DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL
DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO****AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Ditta richiedente: Soc. OPENFIBER S.p.A.

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n.1/Reg. dell'28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.d. n. 523 del 25/07/1904 Legge n. 37 del 05/01/1994 e L.R. n.7/2003 Art. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto n.13/0/2007 n.3/Reg;

VISTA la domanda di concessione idraulica, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/ 0064899/22 del 21/02/2022 e successiva istanza in integrazione e variante n. RA/494573/23 del 07/12/2023, della soc. OPENFIBER S.p.A. per l' esecuzione dei lavori di posa infrastrutture per cavi in fibra ottica per l'attraversamento del Fiume Giovenco, nel Comune di Pescina(AQ).

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione definitiva l'area di sedime, in proiezione degli attraversamenti aerei ed in cavidotti esistenti, per posa infrastrutture per cavi in fibra ottica per l'attraversamento del Fiume Giovenco, nel Comune di Pescina (AQ), per un periodo di anni 19 (diciannove) con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitiva.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile

Regionale L'Aquila – Ufficio Tecnico, sito in Via Marruvio, 25 Avezzano (AQ), per il periodo di giorni **20 (venti)** naturali consecutivi;

2. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Giannantoni, presso il Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, al numero telefonico 0863/1802854;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di giorni **20 (venti)** naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 l'Aquila (AQ), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni
f.to digitalmente

DS/



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/03**DEL 13 FEBBRAIO 2024**

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.

OGGETTO: PLUCONFORM SRLS – CONSULENZA/FORMAZIONE/FINANZIAMENTI - SPOLTORE (PE) – VARIAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE QUALE ORGANISMO DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI FITOSANITARI E AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" ed in particolare gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte delle Regioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 luglio 2003: attuazione della Direttiva 2002/63/CE dell'11.07.2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale;

VISTO il D.M. 27.08.2004: prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione;

VISTI i Reg. CE n. 396/2005, n. 149/2008, n. 260/2008, n. 839/2008, n. 901/2009 E N. 1107/2009;

VISTA la D.G.R. n. 274 del 12 aprile 2010 che recepisce il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 ed individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali;

VISTA la D.G.R. n. 930 del 29 novembre 2010 che modifica ed integra la richiamata precedente Deliberazione n. 274 del 12 aprile 2010;

VISTO l'accordo 21 dicembre 2011, n. 221/CSR "Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTO il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1107 – Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 "Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il D.P.R. 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi";

VISTO il D.M. 22 gennaio 2014 relativo al Piano di Azione Nazionale (PAN) adottato con D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con i Ministri dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare e della Salute, su proposta del Consiglio tecnico Scientifico di cui all'art. 5 del richiamato D. Lgs. n. 150/2012;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 4 marzo 2015 ad oggetto: "Disciplina delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari e procedure relative agli interventi formativi per venditori, consulenti ed utilizzatori ai sensi del D. Lgs. 150/2012" con la quale, previa revoca delle precedenti Delibere di Giunta Regionale n. 274 del 12.4.2010 e 930 del 29.11.2010, è stato adottato uno specifico atto regolamentare da parte della Regione Abruzzo per disciplinare ex novo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del P.A.N. del 22.01.2014, la materia relativa alla formazione, alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi e le caratteristiche minime per lo stoccaggio, ed i locali destinati al deposito e vendita di tali prodotti;

PRESO ATTO che la stessa deliberazione giuntale, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, ha previsto con gli allegati 1) e 2) rispettivamente:

- ALLEGATO 1) - la disciplina dell'attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulenza;
- ALLEGATO 2) - le procedure per l'accreditamento degli organismi di formazione degli addetti all'attività di vendita, di consulenza, di acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;

RILEVATO che con il suddetto atto è stato istituito, presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo - Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti, l'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione, prevedendo la procedura di accreditamento provvisorio (per la durata di sei mesi) e l'accreditamento definitivo degli stessi Organismi di Formazione, previa verifica, con esito favorevole, da parte del gruppo di Audit;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DPF011/59 del 01.09.2023 con la quale, in esito alla normativa soprarichiamata ed all'istanza di accreditamento presentata dall'Organismo di Formazione **PLUCONFORM SRLS DI SPOLTRE (PE) VIA FELLINI N. 17/19**, si è proceduto all'accreditamento definitivo del richiedente quale Organismo Formatore alla consulenza, all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati tossici, molto tossici e nocivi attribuendo allo stesso il numero di accreditamento **RA/019/FIT**;

VISTA la ulteriore richiesta del 25/01/2023, prodotta dalla stessa **PLUCONFORM SRLS**, acquisita dalla Regione Abruzzo in data 05/02/2024 ed acclarata al protocollo al n. RA. 45057/2024;

PRESO ATTO che con detta domanda la **PLUCONFORM SRLS**, chiede l'integrazione della precedente istanza di accreditamento ai fini dell'aggiunta della modalità tradizionale per la formazione per l'Abilitazione alla Consulenza sull'impiego dei prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti e l'Abilitazione alla Vendita di prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti presso la sede operativa del **COMUNE DI ALANNO in Piazza Trieste 2 65020 ALANNO (PE)**;

ACCERTATO l'avvenuto versamento, in data 2.02.2024, della somma di € 50,00 sul c/c postale n. 208678 intestato alla "Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria - L'Aquila", così come richiesto al punto 6 dell'allegato 2) alla D.G.R. 4.3.2015, n. 163;

ACCERTATA la regolarità dell'istanza e della documentazione a corredo;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di accogliere l'istanza di variazione sopra generalizzata e di aggiornare l'accreditamento definitivo riconosciuto all'Organismo di Formazione **PLUCONFORM SRLS DI SPOLTRE (PE) VIA FELLINI N. 17/19**, con il n. **RA/019/FIT** per l'integrazione della formazione in modalità tradizionale per la formazione per l'Abilitazione alla Consulenza sull'impiego dei prodotti Fitosanitari e relativi coadiuvanti e l'Abilitazione alla Vendita di prodotti Fitosanitari:
 - **sede operativa di COMUNE DI ALANNO in Piazza Trieste 2 - 65020 ALANNO (PE)**;
2. di dare atto che l'Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco di seguito riportato:

- Via Fraz. Villa Fellini, n. 17/19 – Spoltore (PE)
- Albergo Belvedere –P.za S. Maria della Valle n. 3 – Scanno (AQ)
- DPLAN SRL – Loc. Santa Calcagna n. 115 – Rocca San Giovanni (CH)
- STEEL INFORMATICA V.le Bovio n. 175 – Teramo (TE)
- COMUNE DI ALANNO – Piazza Trieste 2, 65020 Alanno (PE).

3. di confermare il numero di accreditamento nell'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione

n° RA/019/FIT

-
4. di dare atto che l'Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito della presente variazione, risulta aggiornato come da elenco allegato quale parte integrante e sostanziale;
- 5 -di pubblicare l'Elenco Regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell'apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;
- 6 -di trasmettere copia della presente Determina all'Organismo accreditato all'indirizzo: di trasmettere copia della presente Determina all'Organismo accreditato all'indirizzo: info@pluconform.it
- 7 di trasmettere copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali;
- 8 -di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli
f.to digitalmente

L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Roberta Torlone
f.to elettronicamente

Allegati per DETERMINAZIONE DPF011/03 DEL 13 FEBBRAIO 2024

Elenco regionale degli Organismi di Formazione sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/elenco-reg-org-form-gli-add-cons>

Hash: dcc4c8e6adab9afc599584c7ad60fbb7



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/04**DEL 13 FEBBRAIO 2024****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI****UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.****OGGETTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI AUDITOR.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTA la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'art. 2 che individua, tra l'altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta regionale d'Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: "Linee Guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina di Audit";

DATO ATTO che con tale Deliberazione la Giunta regionale, nell'approvare il programma di formazione per gli Auditor, Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare ed i requisiti per l'esercizio dell'attività, ha istituito l'Elenco Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell'elenco regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'elenco in questione;

VISTA la precedente Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco regionale degli Auditor”, con la quale è stato formalmente costituito l’Albo regionale, distinguendolo in n. 3 Sezioni diverse e, precisamente:

- Sezione “A” – riservata ad Auditor per gli audit dell’Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.;
- Sezione “B” – riservata a Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).
- Sezione “C” – riservata agli Esperti tecnici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 641 del 28.10.2019 ad oggetto: Approvazione delle Linee Guida della Regione Abruzzo per l’esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti della U.E. – Disciplina degli Audit;

PRESO ATTO che con la citata Deliberazione sono state riformate le condizioni per il mantenimento della qualifica di auditor per gli iscritti nell’elenco regionale, i quali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

per la Sezione “A”:

aver eseguito almeno n. 2 audit nell’ultimo triennio verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA: e aver frequentato corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 12 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione;

per la Sezione “B”:

aver eseguito almeno n. 3 audit nell’ultimo triennio verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA: e aver frequentato corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative ai controlli ufficiali per almeno 24 ore in un triennio su eventi riconosciuti dal Ministero/Regione;

- di precisare che ai fini del mantenimento della qualifica e dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli Auditor gli interessati dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita dichiarazione (redatta secondo l’allegato **modello B**), alla quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica meglio precisate al precedente punto del presente provvedimento;

- di stabilire che il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti provvederà automaticamente ad aggiornare l’Elenco disponendo la cancellazione degli Auditor che non avranno prodotto l’istanza prevista;

VISTE le istanze di iscrizione nell’Elenco degli Auditor Sez. “B” prodotte dalla **dott.ssa DE ANGELIS Elisabetta** del 20.01.24 con prot. RA/23986/24 del 22.01.24, dalla **dott.ssa DI SERAFINO Gabriella** del 3 febbraio 2024 con prot. RA/47861/24 del 06/02/2024;

VERIFICATO che le richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale degli Auditor per la Sezione richiesta;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di accogliere le istanze di iscrizione sopra generalizzate delle dottoresse: **DE ANGELIS Elisabetta** nell’Elenco Regionale degli Auditor – Sez. “B”, attribuendo alla stessa il numero progressivo di iscrizione n. RA/186/B, della **Dott.ssa DI SERAFINO Gabriella** con numero progressivo RA/187/B, risultanti nella tabella sezionale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’Elenco regionale degli Auditor – Sezione “B”, a seguito delle presenti conferme, risulta aggiornato con la data del nuovo termine triennale della validità dell’iscrizione;

3. di rammentare alle iscritte che, ai fini del mantenimento della qualifica e dell'iscrizione nell'Elenco regionale degli Auditor, dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il 31 dicembre di ogni tre anni, una apposita dichiarazione, alla quale dovranno essere acclusi gli attestati dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al mantenimento della qualifica;
4. di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A.;
5. di trasmettere copia del presente atto a tutti gli interessati al loro indirizzo di posta elettronica;
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore del Dipartimento Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Dr. Giuseppe Bucciarelli**F.to digitalmente*

L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
F.to Elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dr.ssa Roberta Torlone
F.to Elettronicamente

Allegati per DETERMINAZIONE DPF011/04 DEL 13 FEBBRAIO 2024

Elenco Regionale Auditor - Sezione "B"


Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/elenco-sez-b-agg-al-13-02-2024>

Hash: 728048d0b832e5150660354583d0b58a



Comune dell'Aquila

Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile,
inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)



AVVISO DI APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.207 DEL 18/12/2023

OGGETTO: ADEGUAMENTO TAV. P.R.G. N° 9/1 DI ASSERGI – APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti relativi all'approvazione in epigrafe descritte

VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.

VISTA L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i.

VISTI le norme, i regolamenti e leggi vigenti in materia

RENDE NOTO


che con deliberazione n. 207 del 18/12/2023 è stata approvata la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale "Adeguamento Tav. P.R.G. N° 9/1 – Assergi – Approvazione", la cui adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, è stata pubblicata sul BURA N° 48 ordinario del 30/11/2022. L'efficacia della variante urbanistica approvata è subordinata alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A..

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Belligno



Comune dell'Aquila

Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile,
inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)



AVVISO DI APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.208 DEL 18/12/2023

OGGETTO: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE DI ONNA: VARIANTE AL SUB AMBITO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO PER RIPRISTINO DESTINAZIONE EX ART. 48 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. – APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti relativi all'approvazione in epigrafe descritte

VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.

VISTA L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i.

VISTI le norme, i regolamenti e leggi vigenti in materia

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 208 del 18/12/2023 è stata approvata la Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale "Piano della Ricostruzione di Onna: Variante al Sub Ambito di completamento del Centro Storico per ripristino destinazione ex Art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. – Approvazione", la cui adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, è stata pubblicata sul BURA N° 48 ordinario del 30/11/2022.

L'efficacia della variante urbanistica approvata è subordinata alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A..

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Belligno

COPIA



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione

n. 1 del 05/02/2024

OGGETTO: PS-02-22_ Realizzazione di un parcheggio in C.da San Donato – ditta Pepe Giuseppe – pratica SUAP id. PPEGPP69L25G141A - 18012022-1135 – Variante al P.R.G. – Art. 8, C.1 – DPR 160/2010

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **febbraio** alle ore **18:38** in Ortona, nella Sala Consiliare del Comune, previa convocazione a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, in modalità mista, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in prima convocazione nelle persone dei Signori componenti eletti e in carica:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
LEO CASTIGLIONE - Sindaco	Si	
CAUTI EMORE - Consigliere	Si	
DI NARDO ANGELO - Consigliere	Si	
LUCIA SIMONA RABOTTINI - Consigliere		Si
SORGETTI ANTONIO - Consigliere	Si	
RICCARDO DI DEO - Consigliere	Si	
ITALIA COCCO - Consigliere	Si	
SIMONETTA FARAONE - Consigliere	Si	
FEDERICA PAOLUCCI - Consigliere	Si	
ILARIO COCCIOLA - Consigliere	Si	
GIANLUCA COLETTI - Consigliere	Si	
CAMILLO FRANCO VANNI - Consigliere	Si	
SAUL MONTEBRUNO - Consigliere	Si	
KATIA BOLLETTA - Consigliere	Si	
SIMONETTA SCHIAZZA - Consigliere	Si	
DESIREE FERRAIOLI - Consigliere	Si	
MARCELLO DI BARTOLOMEO - Consigliere	Si	

Totale: 16	Totale: 1
-------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.

Il Presidente del Consiglio, FEDERICA PAOLUCCI, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che il Consiglio si è riunito in modalità mista con la presenza in sede di n. 15 consiglieri ed in modalità telematica del Consigliere Montebruno Saul tramite piattaforma GoTo Meeting e contemporanea trasmissione in diretta streaming, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e commissioni consiliari.

Illustra l'argomento all'O.d.G. l'assessore Pace Federica come da resoconto allegato.

Si allontana dalla sala consiliare il Consigliere Coccia – Consiglieri presenti n. 15.

Segue l'intervento del Consigliere Coletti e dell'assessore Pace Federica come da resoconto allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la ditta

, in qualità di proprietario e soggetto richiedente, ha presentato al SUAP istanza di Permesso di costruire corredata dalla prescritta documentazione tesa ad ottenere una variante puntuale allo strumento urbanistico comunale, mediante la procedura di variante urbanistica semplificata di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 con attivazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art 14, c.2 e segg. della L. 241/1990, per la realizzazione di un parcheggio in contrada San Donato nel Comune di Ortona, Rif. Pratica id. n. - 18012022-1135 prot. SUAP REP_PROV_CH/CH-SUPRO 00894 del 21/01/2022;

- l'area individuata è censita catastalmente al foglio n 43, con la particella n. 276 e secondo il vigente PRG, approvato con deliberazione n. 1 del 10.05.2022 del Commissario Regionale, ricade in Zona E, Agricola (ex zona C5 del PRG 1994);

VISTA la Determina di settore "Attività Tecniche e Produttive" n. 136 Registro Generale n. 1027 del 18/05/2022, sulla base dei pareri acquisiti, si è disposta la non assoggettabilità a VAS della variante di cui all'art. 8 DPR 160/2010 per l'intervento in oggetto;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 89 del DPR 380/01 del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti acquisito con prot. n. 13684 del 07/04/2022;

DATO ATTO che in data 19/10/2023 con prot. n. 41137 è stata disposta l'indizione e convocazione della Conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri di competenza acquisiti in sede di conferenza di servizi, di seguito elencati:

- Comune di Ortona, con prot. 47160 del 01/12/2023, relativamente al parere urbanistico e vincolo idrogeologico L.R. 23/2021, con esito favorevole;
- ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, con prot. n. 48721 del 13/12/2023, relativamente al parere igienicosanitario, con esito favorevole;
- Provincia di Chieti, Settore n. 2 - Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, in data 11/01/2024 relativamente alla compatibilità con il P.T.C.P., con esito favorevole;

PRESO ATTO altresì del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esito favorevole con prescrizioni relativamente agli aspetti paesaggistici ed archeologici dell'area di intervento in data 16/01/2024 con prot. n. 2208;

VISTO il verbale di chiusura della conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona secondo le procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 art. 14 e segg. legge 241/90, trasmessa agli enti competenti con prot. SUAP REP_PROV_CH/CH-SUPRO 0000759/16-01-2024, nel quale, sono state esaminate le risultanze agli atti e dichiarata conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi e che si procederà alla

determinazione conclusiva, in ordine alla procedura instaurata di adozione di proposta di variante urbanistica al PRG per l'insediamento in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 95 del 19.01.2024 di approvazione Verbale di chiusura positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della Legge n. 241/90, relativa alla proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico comunale per la realizzazione di un parcheggio in contrada San Donato, mediante la procedura di variante urbanistica semplificata ai sensi dell'Art. 8 del DPR 160/2010;

CONSIDERATO che detta conclusione, positiva, costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico vigente, sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi diritto, si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO il D.P.R. 160/2010

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del III Settore - Attività Tecniche e Produttive espresso ai sensi dell'Art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con voti Favorevoli unanimi resi per alzata di mano (il Consigliere Montebruno presente in video-conferenza) – Consiglieri presenti n. 15

DELIBERA

1. di approvare la proposta di intervento in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e relativa alla "realizzazione di un parcheggio in contrada San Donato nel Comune di Ortona", Rif. Pratica id. n. - 18012022-1135 prot. SUAP REP_PROV_CH/CH-SUPRO 00894 del 21/01/2022, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica;
 2. Planimetria Generale;
 3. Planimetria Generale con Distanze;
 4. Piano quotato;
 5. Planimetria quotata - 1;
 6. Planimetria quotata - 2;
 7. Prospetto e sezioni;
 8. Documentazione Fotografica per Soprintendenza;
 9. Fotoinserimento per Soprintendenza;
 10. Compatibilità Paesaggistica;
 11. Relazione Geologica;
 12. Rispondenza Art. 3-4;
 13. Studio di Compatibilità Art. 8;
 14. Verifica di assoggettabilità a VAS;
 15. Parere Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di Chieti, ai sensi dell'Art. 89 del DPR 380/01;
 16. Determina Dirigenziale di non assoggettabilità a VAS;;
 17. Parere ASL;
 18. Parere urbanistico Provincia di Chieti
 19. Parere urbanistico Servizio Programmazione e Gestione del Territorio;
 20. Verbale della conferenza di servizi decisoria semplificata;
 21. Determina Dirigenziale n. 95/2024.
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul B.U.R.A., a spese della società richiedente, prima del rilascio del Permesso di costruire e demandando al settore III tutti gli atti conseguenti la

presente deliberazione.

Inoltre,

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli unanimi resi per alzata di mano (il Consigliere Montebruno presente in video-conferenza) – Consiglieri presenti n. 15

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

IL PRESIDENTE
f.to **FEDERICA PAOLUCCI**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 07/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

La suetesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 07/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **EVELINA DI FABIO**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 07/02/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO



COMUNE DI SCOPPITO

Provincia di L'Aquila

AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE.

“RIFUNZIONALIZZAZIONE AUTORIMESSA COMUNALE QUALE NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO”. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 27/10/2022 AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 4 DEL DPR 327 DEL 08/06/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 19, comma 4, del D. P. R. n. 327/2000

RENDE NOTO

CHE con Deliberazione n. 46 del 24/11/2022, esecutiva, il Consiglio Comunale ha deliberato:

“..... Omissis

1. **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. **di dare atto** che ai fini dell'approvazione della variante di cui trattasi i relativi elaborati sono soggetti esclusivamente all'esame dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, competente per materia, ai fini della verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente;
3. **di prendere atto** che la Provincia dell'Aquila ha rilevato che la variante in esame non contrasta con il Piano Territoriale di Coordinamento ad ha trasmesso che in data 18/11/2022 la Provincia dell'Aquila, rilevato che la variante in esame non contrasta con il Piano Territoriale di Coordinamento ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 25780 (allegato n. 1), acquisito in atti al prot. n. 6643 del 21.11.2022 in cui comunica:
 - o *“fatti salvi pareri, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sul territorio, di **NON AVERE MOTIVI DI DISSENSO** ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, in merito all'approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento denominato “Rifunzionalizzazione autorimessa comunale quale nuova sede del Municipio” che costituisce variante semplificata puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Scoppito, adottata con Deliberazione di Consiglio n. 38 del 27/10/2022”.*
4. **di disporre** l'efficacia della precedente propria deliberazione n. 38 del 27/10/2022 e con essa l'efficacia della variante urbanistica connessa all'approvazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica**;
5. **di approvare** definitivamente la Variante Puntuale al P.R.G. per l'intervento di **“Rifunzionalizzazione autorimessa comunale quale nuova sede del Municipio”**;
6. **di dare atto** altresì che la presente variante non è soggetta alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
..... Omissis

Gli atti suddetti acquistano efficacia nel rispetto di quanto previsto nella legislazione sopra richiamata.

Dalla Residenza Municipale, li 15 dicembre 2022.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Giovanna Corridore



DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-8 del 23/01/2024

OGGETTO: DECLASSIFICAZIONE TRATTO DI STRADA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA- S.P. 18 SANTO STEFANO DAL KM 1+100 AL KM 2+700 NEL TERRITORIO DI RIPA TEATINA.

I giorno 23/01/2024 alle ore 13:00 negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Francesco MENNA, con l'assistenza del Segretario Generale Antonella MARRA, ha assunto il seguente decreto:

Decreto del Presidente N. DP - 8 del 23/01/2024

OGGETTO : Declassificazione tratto di Strada di competenza della Provincia- S.P. 18 Santo Stefano dal Km 1+100 al Km 2+700 nel territorio di Ripa Teatina.

PROVINCIA DI CHIETI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ai sensi dell'art.1, comma 54 e comma 55 della Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art. 26 del Vigente Statuto Provinciale

Visti e Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n.220 del 30.12.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 2 all' Ing. Paola CAMPITELLI;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 28.03.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP - 2023 – 2025;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 4.4.2023 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2023 – 2025;
- il Decreto del Presidente n.51 del 26.04.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025

Premesso che:

- con nota prot. 4694 del 08.07.2021 il Comune di Ripa Teatina manifestava a questo Ente la volontà di acquisire nel proprio patrimonio viario il tratto di S.P. n. 18 “Santo Stefano” di competenza della Provincia di Chieti;
- con nota prot. 19351 del 12.11.2021 questo Ente prendeva atto della volontà del suddetto Comune di acquisire nel proprio patrimonio la strada in oggetto, richiedendo l'acquisizione, per i successivi adempimenti, della delibera di Consiglio del Comune di Ripa Teatina;

Considerato che:

- con nota prot. n. 23211 del 19.09.2023, il Comune di Ripa Teatina trasmetteva la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 18.12.2021 concernente l'avvio della procedura di acquisizione, previa declassificazione da provinciale a comunale, del tratto di S.P. n. 18 “Santo Stefano”;

Vista l'istruttoria d'ufficio trasmessa con nota prot. 1411/int del 16.11.2023;

Tenuto conto che:

- la proposta del Comune di Ripa Teatina è motivata dall'esigenza di gestire il proprio territorio comunale e di conseguenza intervenire direttamente sul tratto stradale in oggetto;
- il tratto di S.P. n. 18 “Santo Stefano” oggetto di deprovincializzazione presenta un'estensione di circa 1600 metri, dall'incrocio di Via Tre Tornesi fino all'incrocio di Via Madonna del Rosario e risulta ricadere parzialmente all'interno della perimetrazione urbana;
- il collegamento tra i suddetti incroci è assicurato dalla S.P. n. 230 “Santo Stefano var” che garantisce la continuità della viabilità provinciale;

Decreto del Presidente N. DP - 8 del 23/01/2024

OGGETTO : Declassificazione tratto di Strada di competenza della Provincia- S.P. 18 Santo Stefano dal Km 1+100 al Km 2+700 nel territorio di Ripa Teatina.

PROVINCIA DI CHIETI

- il tratto di strada da declassificare allo stato non assolve alle funzioni di strada provinciale secondo definizione del Codice della Strada presentando a tutti gli effetti le caratteristiche di strada comunale;

Visto l'art. 2 del D.lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada così come successivamente modificato, che norma la classificazione e declassificazione delle strade;

Richiamati gli artt. 2,3,4 e 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (approvato con DPR 495/92) e ss.mm.ii. che indicano le procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade nonché il passaggio di proprietà tra gli Enti;

Visti:

- la Legge Regionale n. 11/99, art. 67, come modificata dall'art. 7 della L.R. 15.11.2006 n. 39, che trasferisce alle Province i compiti e le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, ivi comprese quelle costruite come opere di bonifica o con Leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali o vicinali come definite dall'art. 2, comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 n.285 s.m.i.;
- la Delibera G.R. n. 300 del 30.4.2004 con cui, in attuazione della L.R. n. 11/1999 art. 67 comma 2, lettera b), sono state conferite alle Province le funzioni in materia di "Classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali";
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Ritenuto, per quanto su esposto, di dover declassificare da provinciale a comunale il tratto di S.P. n. 18 "Santo Stefano" tra il km 1+100 e il km 2+700 nel rispetto della procedura del D.P.R. N.495/1992;

Acquisiti i pareri allegati al presente atto come per legge;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di declassificare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 3 del D.P.R. 495/92, per i motivi indicati in premessa, a strada comunale il tratto della S.P. n. 18 "Santo Stefano" della lunghezza di 1600 metri, dal Km 1+100 al Km 2+700 e quindi dall'incrocio di Via Tre Tornesi fino all'incrocio di Via Madonna del Rosario, come evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite l'acquisizione dello stesso a titolo gratuito al patrimonio comunale, unitamente alle relative pertinenze;

Decreto del Presidente N. DP - 8 del 23/01/2024

OGGETTO : Declassificazione tratto di Strada di competenza della Provincia- S.P. 18 Santo Stefano dal Km 1+100 al Km 2+700 nel territorio di Ripa Teatina.

PROVINCIA DI CHIETI

-
- 2. di trasferire**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., in capo al Comune di Ripa Teatina la titolarità della proprietà del tratto della strada provinciale S. P. n. 18 "Santo Stefano" della lunghezza di 1600 metri dal Km 1+100 al Km 2+700, dall'incrocio di Via Tre Tornesi fino all'incrocio di Via Madonna del Rosario e delle relative fasce di pertinenza, di cui alla D.C.C. n. 38 del 18.12.2021, con tutti i diritti, i doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti e previsti dall'art. 14 del Codice della Strada;
- 3. di stabilire** che la consegna del tratto della S.P. n. 18 "Santo Stefano" della lunghezza di 1600 metri dal Km 1+100 al Km 2+700, dall'incrocio di Via Tre Tornesi fino all'incrocio di Via Madonna del Rosario a strada comunale avverrà a seguito di sottoscrizione da parte degli Enti interessati di apposito verbale di consegna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii;
- 4. di dare atto che:**
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 3 comma 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (approvato con DPR 495/92) e s.m.i.
 - Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del medesimo Regolamento il presente provvedimento di classificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nella nel Bollettino Regionale;
- 1. di dare mandato** al Dirigente del Settore n.2 per i conseguenziali adempimenti;
- 2. di dichiarare**, vista l'urgenza, il presente Decreto immediatamente eseguibile.

Decreto del Presidente N. DP - 8 del 23/01/2024

OGGETTO : Declassificazione tratto di Strada di competenza della Provincia- S.P. 18 Santo Stefano dal Km 1+100 al Km 2+700 nel territorio di Ripa Teatina.

PROVINCIA DI CHIETI

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(Francesco Menna)

Il Segretario Generale
(Antonella Marra)

.....

.....

Certificato di pubblicazione

Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 23.01.2024 essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
AVEZZANO (AQ)
BACINO LIRI-GARIGLIANO

Estratto decreto di pronuncia dell'imposizione di espropriazione n. 1 del 12.02.2024

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni rende noto che, con decreto n. 1 in data 12.02.2024, è stata disposta l'espropriazione per pubblica utilità, a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, degli immobili siti nel Comune di Avezzano e Celano ed occorsi per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere d'arte per l'impianto di irrigazione in comprensorio dei comuni di Avezzano e Celano - Condotte distributrici e comiziali strada 8 e strada 14 del Fucino.

Il Citato decreto è disponibile per la visione presso l'ufficio espropriazioni del Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano, sito in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia, 91, negli orari di ufficio.

Avezzano, lì 12.02.2024

IL DIRIGENTE
Dott. Abramo Bonaldi

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
AVEZZANO (AQ)
BACINO LIRI-GARIGLIANO

Estratto decreto di pronuncia dell'imposizione di servitù di acquedotto n. 1 del 12.02.2024

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni rende noto che, con decreto n. 1 in data 12.02.2024, è stata disposta la servitù pubblica, perpetua ed inamovibile a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, degli immobili siti nel Comune di Avezzano e Celano ed occorsi per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di irrigazione in comprensorio dei comuni di Avezzano e Celano - Condotte distributrici e comiziali strada 8 e strada 14 del Fucino.

Il Citato decreto è disponibile per la visione presso l'ufficio espropriazioni del Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano, sito in Avezzano (AQ) Piazza Torlonia, 91, negli orari di ufficio.

Avezzano, lì 12.02.2024

IL DIRIGENTE
Dott. Abramo Bonaldi

239/EL-538/398/2024

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA
Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione



precedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla



G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013" (Regolamento TEN-E);

VISTE le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel "Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune" approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura generale conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 44.271 del 19/12/2018, registrato a Roma in data 16/01/2019 al n. 992, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

CONSIDERATO che il progetto Adriatic Link consiste nella realizzazione di un collegamento elettrico HVDC (alta tensione in corrente continua) tra l'Abruzzo e le Marche che prevede la realizzazione delle nuove Stazioni di Conversione agli estremi del collegamento, le quali verranno collegate tra loro attraverso dei collegamenti in cavo terrestri e marini, e delle opere di connessione alla RTN in entrambe le regioni;

CONSIDERATO che il progetto Adriatic Link rientra tra le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale attuative del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, per le quali il D.L. n. 76/2020 stabilisce che, qualora esse rientrino nel campo di applicazione del D.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76 sul dibattito pubblico, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al Regolamento (UE) 347 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17



aprile 2013” (Regolamento TEN-E);

PRESO ATTO che le disposizioni del predetto Regolamento TEN-E, unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015, devono essere applicate ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti della rete elettrica di trasmissione nazionale attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210032824 del 21 aprile 2021, con la quale la società Terna S.p.A., in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato il progetto “Adriatic Link” con una descrizione dettagliata dello stesso, a questo Ministero, che ne ha riconosciuto la notifica con nota prot. n. 220948 del 5 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento, avviando il “*procedimento di rilascio dell’autorizzazione*” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “*la procedura che precede la domanda*”;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210054360 del 6 luglio 2021, integrata con nota n. TERNA/P20210059253 del 22 luglio 2021, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero il Piano di consultazione del pubblico predisposto in conformità al Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, approvato da questa Amministrazione con nota prot. n. 23630 del 27 luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P2021000100731 del 10 dicembre 2021, con la quale la società ha comunicato il posticipo dei termini, inizialmente programmati per la metà di dicembre 2021, entro i quali sarebbero stati restituiti ai territori gli esiti della Consultazione Pubblica, individuando come nuova data ultima quella del 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da presentare a questo Ministero unitamente all’istanza di autorizzazione dell’intervento, ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;

VISTA l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220056338 del 28 giugno 2022 (prot. MiSE n. 20482 di pari data), poi integrata con nota prot. GRUPPO TERNA/P20220057111 del 1° luglio 2022 (prot. MiSE n. 20812 di pari data), presentata ai sensi dell’articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche, indirizzata all’allora Ministero della Transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere nonché del report “*esiti della consultazione*” e relativi allegati, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW Centro Sud/Centro Nord “Adriatic Link” e opere connesse, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano e Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, Regione Abruzzo e nel Comune di Fano, in Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:



- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e relative vie di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, è costituito dalle seguenti opere:

- Opera 1:
 - Intervento B2- tratta marina HVDC: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo marino di polo tra approdo in Abruzzo (Marina di Città San Angelo) e approdo nelle Marche (Fano Metaurilia);
 - Intervento C1 – tratta marina di elettrodo e sistema elettrodo lato Abruzzo: Realizzazione di n. 2 collegamenti di elettrodo in cavo marino (da approdo Marina di Città San Angelo al sistema di elettrodo in mare) e del sistema di elettrodo in mare;
 - Intervento C2 – tratta marina di elettrodo e sistema elettrodo lato Marche: Realizzazione di n. 2 collegamenti di elettrodo in cavo marino (da approdo Fano Metaurilia al sistema di elettrodo in mare) e del sistema di elettrodo in mare;
- Opera 2: Intervento B1- Tratta terrestre HVDC Abruzzo: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo terrestre di polo e di elettrodo tra la SdC di Villanova ed il sito di approdo in Abruzzo (Marina di Città San Angelo);
- Opera 3: Intervento A1 – stazione di conversione di Cepagatti: Realizzazione della stazione di conversione di Cepagatti;
- Opera 4: Intervento D: opere di connessione alla RTN in Abruzzo: realizzazione di n.2 collegamenti in cavo interrato 380 kV di raccordo tra la nuova SdC con l'esistente Stazione RTN di Villanova;
- Opera 5: Intervento B3 - tratta terrestre HVDC Marche: Realizzazione di n. 2 collegamenti HVDC in cavo terrestre di polo e di elettrodo tra la SdC di Fano ed il sito di approdo nelle Marche (Fano Metaurilia);
- Opera 6: Intervento A2 – stazione di conversione di Fano: : Realizzazione della stazione di conversione di Fano;
- Opera 7: Intervento E: opere di connessione alla RTN nelle Marche: adeguamento stazione di Fano con inserimento di una nuova sezione 380 kV in tecnologia GIS;
- Opera 8: Intervento E: opere di connessione alla RTN nelle Marche: realizzazione di n.2 collegamenti in cavo interrato 380 kV di raccordo tra la nuova SdC e l'esistente Stazione



RTN di Fano;

- Opera 9: Intervento E: rimozione interferenze linee con la SdC Fano: interrimento linee 132 kV interferenti con la futura localizzazione della SdC Fano.

CONSIDERATO che gli interventi previsti non rientrano tra le opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, né di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come comunicato dalla Società alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'ex Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220054632 del 23 giugno 2022;

PRESO ATTO altresì che:

- Le opere, nella sola Regione Marche, interessano in modo diretto aree afferenti alla Rete Natura 2000, nello specifico la Zona di Protezione Speciale ZPS IT5310022 Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, per le quali è stato predisposto lo screening per la Valutazione di Incidenza;
- le opere in progetto interessano, in entrambe le Regioni, aree a tutela paesaggistica ai sensi D. Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha provveduto altresì a trasmettere, con la suddetta istanza del 28 giugno 2022:

- la "dichiarazione di impegno", nella quale dichiara che l'intervento in oggetto sarà progettato e costruito nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia vigenti al momento della presentazione della domanda per la sua realizzazione;
- la relazione di valutazione degli ostacoli per la navigazione aerea;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220086236 del 4 ottobre 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 ed ha trasmesso quietanza di pagamento degli oneri istruttori, calcolati sulla base della succitata normativa;

VISTA la nota prot. n. 32872 del 7 ottobre 2022, con la quale questo Ministero ha indetto la Conferenza di servizi *preliminare* ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, come previsto dalla normativa di settore per le opere della RTN attuative del PNIEC, finalizzata a valutare gli esiti dell'attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l'Allegato II del Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l'eventuale indicazione da parte delle stesse, delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire l'istanza, copia del progetto e la relazione contenente gli esiti delle attività di consultazione;

PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli da parte delle



amministrazioni/enti coinvolti e, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e dal Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, l'approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la nota prot. n. 44097 del 23 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - preso atto che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013 - ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato I*) e ad avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, nella medesima nota di avvio del procedimento, questo Ministero ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona e, in riferimento all'approvazione dell'Allegato II del citato Manuale, ha rappresentato che, nei termini fissati nella citata nota di indizione, sono pervenute numerose indicazioni e richieste di integrazioni, che si è provveduto ad inserire nello stesso, dichiarandolo, così modificato, formalmente approvato;

CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento questo Ministero ha altresì comunicato che il progetto rientra tra quelli da sottoporre a Valutazione di Incidenza, invitando pertanto la società Terna S.p.A. ad attivare prontamente e contestualmente tale endoprocedimento presso le competenti amministrazioni regionali, in modo che si potesse concludere in tempi compatibili con i tempi dell'iter autorizzativo, nonché ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa, al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota prot. n. 51561 del 3 aprile 2023, con la quale questa Amministrazione, a seguito della comunicazione, avvenuta con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230035597 del 30 marzo 2023, da parte del Proponente, di aggiornamento parziale della documentazione del piano tecnico delle opere dopo l'esecuzione di survey marina su richiesta della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare di questo Ministero, ha proceduto a comunicare alle Amministrazioni coinvolte l'avvenuto aggiornamento progettuale, concedendo un ulteriore termine di 30 giorni per rendere le proprie determinazioni relative al progetto in autorizzazione così come comunicato, ed ha altresì coinvolto nel procedimento la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, a seguito dell'acquisizione della nota prot.n. GRUPPOTERNA/P20230029972 del 16 marzo 2023 con cui il Proponente ha comunicato la mancata inclusione della predetta Capitaneria, per mero errore materiale, nell'elenco Enti interessati;



VISTA la nota prot. 76834 dell'11 maggio 2023, con la quale questa Amministrazione ha integrato ulteriormente la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente conferenza di servizi, a seguito della necessità, rilevata dal Proponente con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230048726 del 9 maggio 2023, di coinvolgere nel procedimento autorizzativo anche la società Enel Green Power s.r.l.;

PRESO ATTO che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - così come riportato dalla stessa società nella nota riassuntiva prot. n. GRUPPOTERNA/P20230094250 del 18 settembre 2023, poi integrata con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230107857 del 23 ottobre 2023 – a dare avviso pubblico, a valle dell'indizione della conferenza di servizi decisoria, in data 2 febbraio 2023, sui seguenti Quotidiani: Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, il Tempo, Corriere Adriatico, Il Centro, Quotidiano Nazionale, ed ha altresì richiesto formalmente la pubblicazione del suddetto Avviso sui rispettivi Albi pretori ai seguenti Comuni:

- Comune di Cepagatti, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008358 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Cappelle sul Tavo, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008369 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Città Sant'Angelo, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008365 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Montesilvano, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008363 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Spoltore, con nota Terna n. GRUPPOTERNA/P20230008364 del 25 gennaio 2023;
- Comune di Fano, con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008372 del 25 gennaio 2023;

PRESO ATTO che la società ha inoltre richiesto formalmente la pubblicazione dell'Avviso sui siti istituzionali alle Regioni Abruzzo e Marche, rispettivamente con note prot. n. GRUPPOTERNA/P20230008549 del 25 gennaio 2023 e GRUPPOTERNA/202300014017 del 7 febbraio 2023;

PRESO ATTO che la società, a causa di problemi di natura tecnica legati al link messo a disposizione per scaricare la documentazione progettuale che non avevano consentito l'accesso alla stessa ad alcuni Comuni, ha proceduto ad inviare nuova formale richiesta di pubblicazione ai Comuni di Cepagatti (con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P202300035991 del 31 marzo 2023), di Città Sant'Angelo (con nota Terna prot. n. 35995 del 31 marzo 2023) e di Montesilvano (con nota Terna prot. n. GRUPPOTERNA/P202300036000 del 31 marzo 2023);

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute le osservazioni di alcuni soggetti interessati, a cui la società ha dato riscontro con le seguenti note:

- Nota prot. n. 61466 del 12 giugno 2023;
- Nota prot. n. 53052 del 19 maggio 2023;



- Nota prot. n. 61467 del 12 giugno 2023 e nota prot. n. 107841 del 23 ottobre;
- Nota prot. n. 61470 del 12 giugno 2023;
- Nota prot. n. 61471 del 12/06/2023 e nota prot. n. prot. n. 93586 del 15 settembre 2023;
- Nota prot. n. 93807 del 18 settembre 2023 e nota prot. 69983 del 05 luglio 2023;

PRESO ATTO dell'esito del procedimento di accertamento della Conformità urbanistica, comunicato dalla Direzione per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e trasporti tramite:

- La nota prot. n. 1996 del 10 febbraio 2023, con la quale la succitata Direzione ha trasmesso la nota del Comune di Fano del 9 febbraio 2023;
- La nota prot. n. 3728 del 15 marzo 2023, con la quale la stessa ha trasmesso la nota prot. n. 108647/23 del 13 marzo 2023 della Regione Abruzzo, nella quale si accerta la compatibilità urbanistica dell'intervento in autorizzazione, fatti salvi i pareri che "vorranno esprimere i Comuni di Montesilvano, Cappelle sul Tavo e Città Sant'Angelo nell'ambito della conferenza di servizi", e alla quale sono allegati il parere di conformità urbanistica del Comune di Cepagatti (datato 7 febbraio 2023), il parere del Comune di Spoltore (prot. n. 6871 del 20 febbraio 2023) e la nota prot. n. RA/099552 dell'8 marzo 2023 del Servizio regionale in merito alla compatibilità dell'intervento con il vigente Piano Regionale Paesistico (P.R.P);
- La nota prot. n. 79074 del 7 giugno 2023 con la quale la sopra detta Direzione ha trasmesso la nota prot. n. 55113 del 30 maggio 2023 del Comune di Fano (e l'allegata nota prot. n. 14205 del 9 febbraio 2023) e la nota del 1° giugno 2023 del Comune di Montesilvano;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0018338 del 16 giugno 2023, con la quale il Comune di Città Sant'Angelo- Settore III - Servizi tecnici- ha trasmesso il proprio parere sulla conformità urbanistica delle opere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 329641 del 1° agosto 2023, con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio pianificazione territoriale e paesaggio, competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere, ha confermato la compatibilità del progetto in autorizzazione con le disposizioni d'uso contenute nelle N.T.C. del Piano Regionale Paesistico vigente, già espressa con nota prot. n. 0099552/23 dell'8 marzo 2023;

PRESO ATTO della nota prot. n. 40584 del 7 dicembre 2022, con la quale la Provincia di Pesaro – Servizio 3, competente ad esprimersi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la Regione Marche, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1337 del 7 dicembre 2022 di espressione del parere favorevole con prescrizioni alla Valutazione di Incidenza ambientale, successivamente confermata con nota prot. n. 25126 del 27 giugno 2023, su richiesta della Società con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230063302 del 16 giugno 2023, in seguito alla variante progettuale apportata nel territorio delle Marche e sopraesposta;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0351206 del 24 agosto 2023, con la quale la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio valutazione Ambientali –, competente ad



esprimersi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. di Livello II (Valutazione Appropriata), ha trasmesso la Delibera 3986 del 22 agosto 2023 della Commissione regionale, che ha espresso parere favorevole alla VINCA con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 180106 del 8 novembre 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 2*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

VISTA la Delibera n. 1931 del 12 dicembre 2023, acquisita al prot. Mase n. 207068 del 18 dicembre 2023, con la quale la Regione Marche ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTA la Delibera n. 998 del 28 dicembre 2023, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili per la stabilità e la sicurezza della rete, garantendo maggiore capacità di regolazione attraverso l'incremento della sicurezza di esercizio del sistema elettrico tra le zone di mercato Centro Sud-Centro Nord e Centro Nord-Nord, nonché al fine di traguardare i target fissati all'interno del PNIEC, i quali prevedono che entro il 2030 sarà necessaria l'installazione di circa 40 GW di nuova capacità FER, fornita quasi esclusivamente da fonti rinnovabili non programmabili come eolico e fotovoltaico;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione", prot. n. 3751 del 11 gennaio 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del



potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 1000 MW Centro Sud/centro Nord "Adriatic Link" e opere connesse, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano e Città di Sant'Angelo, in provincia di Pescara, Regione Abruzzo e nel Comune di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:

- Planimetria n. DG0001246B2435132 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2437657 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2437219 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2435789 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2435456 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DG0001246B2436118 rev. 00 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DGER20203B2440987 rev. 04 del 20/06/2022;
- Planimetria n. DGER20201B2440330 rev. 04 del 20/06/2022.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto



dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.



Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.



IL DIRETTORE GENERALE
Ex INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
Ex VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

239/EL-509/394/2023*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***DIPARTIMENTO ENERGIA**
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;



VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca del 20 settembre 2021, repertorio n. 46.497 raccolta n. 26.980 registrata a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23.103, Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220041608 del 16 maggio 2022, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica ed acquisita in pari data con prot. n. 15104, successivamente integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220052168 del 16 giugno 2022, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della "Nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV e raccordi alla RTN da realizzarsi nel comune di Città S. Angelo (PE)", provincia di Pescara, Regione Abruzzo, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'art. 52-*quater*, comma 2 del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e successive modificazioni, l'apposizione del vincolo preordinato alla servitù coattiva di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di Stazione, indicate negli elaborati tecnici;

- ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che Terna S.p.A., nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ha ricevuto, nel 2014, da parte dell'utente Barberini S.p.A., la richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 10 MW nel Comune di Città



Sant'Angelo (PE) ed ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione che è stata accettata dall'utente di consumo Barberini S.p.A. e successivamente, nel 2019, è stata oggetto di modifica per una potenza finale di 12MW;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'opera, consistente nella realizzazione di una nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV, nel Comune di Città Sant'Angelo (PE), da collegare in intra-esce all'esistente elettrodotto a 132 kV "Villanova-Penne" tramite due brevi raccordi aerei di lunghezza complessiva pari a circa 0,2 km, è suddivisa in Opera 1, ovvero la Nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV "Città Sant'Angelo", ed Opera 2, ovvero i Raccordi aerei della nuova S.E. all'elettrodotto 132 kV "Villanova-Penne";

CONSIDERATO che l'opera è stata altresì inserita nell'Allegato "Interventi per la Connessione alla RTN" del Piano di Sviluppo 2015;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7, così come comunicato dal Proponente nonché comunicato alla Direzione Generale Valutazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. P20220036096 del 28 aprile 2022;

CONSIDERATO che è stata predisposta la Relazione Paesaggistica, poiché l'area d'interesse è inserita nell'Ambito Fluviale Fiumi Tavo – Fino, nella Zona C (che ricomprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio), sottozona: C1 - "Trasformazione condizionata", normata dall'articolo 59 delle NTA "Zona C1 – Disposizione sugli usi compatibili" delle Norme Tecniche al punto 7: "...in particolare, sono ammessi gli usi [...] 6.3 (elettrodotti, metanodotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazioni e impianti idroelettrici) [...] qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.";

VISTA la citata istanza del 16 maggio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, nonché la relativa quietanza;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente ha altresì provveduto a trasmettere, con la citata istanza del 16 maggio 2022, la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche dell'ex Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nota prot. n. 19655 del 22 giugno 2022, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota, integrata successivamente



con nota prot. n. 20213 del 27 giugno 2022, l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento ai proprietari dei fondi interessati mediante pec datate 6/07/2022 e 7/07/2022, raccomandata A/R datata 27/09/2022 e, successivamente, a causa dell'irreperibilità di un proprietario, mediante pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del 52-ter comma 2 del D.P.R.n. 327/2001 sull'albo pretorio on-line del Comune di Città S. Angelo dal 27/01/2023 al 25/02/2023 (rif. pubblicazione n. 202/2023 del Comune di Città S. Angelo), al quale non ha fatto seguito alcuna opposizione (prot. n. 0021998 del 20/07/2023 del comune di Città S. Angelo), nonché sui quotidiani Il Giornale, Il Tempo, Il Centro, Italia Oggi, la Repubblica, in data 27/01/2023;

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come comunicato da Terna con nota GRUPPOTERNA/P20230076263 del 20 luglio 2023;

PRESO ATTO dell'esito del procedimento di accertamento di Conformità Urbanistica, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 10340 del 24 luglio 2023, alla quale è allegata l'attestazione di conformità urbanistica del Comune di Città S. Angelo, pervenuta con nota prot. n. 18376 del 16 giugno 2023;

PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 498173/2 del 23 novembre 2022, con la quale il Dipartimento territorio – ambiente/Servizio pianificazione territoriale e paesaggio/Ufficio beni ambientali e paesaggio della Regione Abruzzo, nell'attestare che l'intervento proposto relativo alla nuova stazione elettrica non interessa aree soggette a vincoli di natura paesaggistica di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, ha confermato di non ritenere necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 128173 del 3 agosto 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

VISTI i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 598 del 29 settembre 2023, trasmessa con nota prot. n. 464391 del 15 novembre 2023 ed acquisita in pari data al prot. Mase con n. 185321, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;



CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto inserite nell'Allegato "Interventi per la Conessione alla RTN" del Piano di Sviluppo 2015;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione", trasmesso con nota prot. n. 120723 del 24 novembre 2023, acquisito in pari data al prot. Mase n. 192329, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della "Nuova stazione elettrica di smistamento a 132 kV e raccordi alla RTN da realizzarsi nel Comune di Città S. Angelo (PE)", provincia di Pescara, Regione Abruzzo, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGEX21010B2455158 rev 00 del 2 maggio 2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo



il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il



rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale,



che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)

PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DI REGIONE ABRUZZO DEI DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7-BIS) DEL D. LGS 28/2011

Il progettista incaricato Ing. Guido SFORZA per conto della società Novensides Società Agricola Srl, partita IVA 01993270667, ha inoltrato la documentazione ed avviato l'iter autorizzativo P.A.S. (Procedura Autorizzativa Semplificata, decreto-legge del 3 marzo 2011, n.28, all'articolo 6, comma 9-bis e s.m.i.) per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione, di potenza in immissione pari a 999,99 KWp e potenza di picco pari a 1.180 KWp e superficie occupata pari a 24450 (m2) da ubicarsi nel Comune Avezzano (AQ), e' stato protocollato con numero 0044888 in data 06/07/2023 16:21:01. Successivamente è stata inviata nota chiarificatrice sulla potenza di picco dei pannelli da installare e su quella di immissione in rete – documento trasmesso “Lettera-di-Chiarimento” protocollo della comunicazione REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0046911 del 06/07/2023, in fine ha provveduto ad integrare la documentazione mediante il portale di riferimento il giorno 13/12/2023 prot. REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0087485. Decorso il termine di 30 giorni della trasmissione della pratica tramite caricamento dei documenti al Comune di Avezzano, l'iter P.A.S. è da ritenersi assentito; pertanto si procede con la pubblicazione della comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 6 comma 7-bis del decreto-legge del 3 marzo 2011.

Avezzano (AQ), 25/01/2023

Ing. Guido SFORZA

Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

lettera di chiarimento

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/lettera-di-chiarimento.pdf>

Hash: ce7245be1b137010168ba1af3b8acb8c

pec avvenuta protocollazione

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/pec-avvenuta-protocollazione-pas>

Hash: d05ce120c8e0362fa70affd3a85f8b57

pec avvenuta protocollazione lettera chiarimento

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/pec-avvenuta-protocollazione-lett>

Hash: 9f78f79aa9e71221ab2d9b7c76f8d3d2

pec avvenuta protocollazione integrazione

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-02-27/pec-avvenuta-protocollazione-inte>

Hash: cbecaf1bcf50078abf4160ea973c2c7c



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it